

STUDI STORICI  
VERONESI  
LUIGI SIMEONI

VOL. XXX-XXXI

(1980-81)

Direttore

VITTORIO CAVALLARI

Comitato Scientifico

G. BARBIERI - G. BORELLI - P. L. LAITA  
E. ROSSINI - C. VANZETTI - L. VECCHIATO

Redazione

R. NARDIN

VERONA

ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI VERONESI

82/233

M. CECILIA BARBETTA

## UN TRATTATO INEDITO DI SCIPIONE MAFFEI SUL PENSIERO DI S. TOMMASO INTORNO ALL'USURA

L'antica e complessa questione sulla liceità o meno del prestito ad interesse può essere esemplificata, com'è noto (<sup>1</sup>), nelle diverse fortune e interpretazioni date nel corso della storia al versetto Deuteronomico relativo all'usura. (Deut. XXIII, 20-21: « Non farai a tuo fratello prestiti a interesse, né di danaro, né di viveri, né di qualsivoglia cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello; affinché l'Eterno Iddio tuo ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano, nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso »). Senza voler qui ripercorrere le fasi storiche di tale questione, si può comunque ricordare come, sia che si cercasse una « giustificazione divina » del sistema economico e sociale esistente, sia che si ricorresse ai testi sacri per contrapporsi a tale sistema, il problema si polarizzava intorno ad alcuni temi fondamentali.

Gli avvenimenti e mutamenti storici, economici, politici si rispecchiarono, cioè, e modificarono innanzitutto il significato da attribuire ai singoli termini usati nel passo deuteronomico in questione (neshek = usura; interesse; ahika = fratello; nokri = lo straniero, l'altro), nella ricerca di un'interpretazione universalistica del vecchio comandamento. Tale questione caratterizzò specialmente le controversie sull'argomento del periodo medioevale.

---

(<sup>1</sup>) Tale è, ad esempio, il procedimento seguito dal Nelson nella sua opera riassuntiva dell'argomento: B. NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze (ed. Sansoni) 1967. In essa è compresa una bibliografia che, pur non avendo la pretesa di essere completa, annovera più di ottocento voci.

Inoltre, a partire dal secolo XVI, si aggiunse la disputa sull'alternativa se la distinzione e la proibizione contenute in tale versetto dovessero essere intese come riferite ad un determinato periodo, o come comandamento valevole in tutte le età.

Risale a Calvino l'inizio di una soluzione in chiave moderna dei vari problemi sottesi a tale questioni, con l'ideazione della legittimazione dell'usura, mantenendo la vitalità sia dell'universalismo sia del fraternalismo dell'etica cristiana. Ma è solo intorno alla metà del secolo XVIII che avviene nei circoli cattolici la rottura decisiva con la tradizionale dottrina dell'usura, mediante l'introduzione di un nuovo titolo estrinseco, la *lex civilis* (o *consuetudo*), per legittimare la richiesta di interessi su di un *mutuum*.

Nel 1743 il giansenista N. Broedersen scrive in Olanda il *De usuris licitis et illicitis* <sup>(2)</sup>, dove afferma, fra l'altro, che, anche se lo spirito di carità vieta di esercitare l'usura a danno della povera gente, non costituisce invece peccato né contro la carità né contro la giustizia il prestare ai ricchi ad un tasso di interesse fissato dalla legge e dai costumi vigenti.

È del 1744 la pubblicazione a Verona de *Dell'impiego del danaro libri tre* di Scipione Maffei.

L'ambiente storico-economico-sociale dell'epoca, le motivazioni specifiche che spinsero il Maffei a scrivere su quest'argomento, la polemica che ne seguì, sono tutti motivi, già ampiamente e dottamente analizzati <sup>(3)</sup>. Non mi sembra, comunque, superfluo sintetizzarli qui, anche se brevemente.

---

(2) N. BROEDERSEN, *De usuris licitis et illicitis vulgo nunc compensatoriis et lucratoriis, secundum ius naturale, divinum. Veteris atque Novi Testamenti, ecclesiasticum et civile, ac juxta doctrinam sanctorum veterumque Patrum libri XII. s.l., 1743.*

(3) In particolare, ricordo: L. SIMEONI, *La polemica Maffeiana per l'« Impiego del Danaro »*, in *Studi Maffeiiani*, Torino 1909, pp. 359-428; G. QUINTARELLI, *Il pensiero politico di Scipione Maffei*, in *Studi Maffeiiani*, cit., pp. 429-474; G. PONTIGGIA, *L'opera filosofica di Scipione Maffei*, in *Studi Maffeiiani*, cit., pp. 475-531; G. GASPERONI, *Scipione Maffei e Verona settecentesca*, Verona 1955; G. SILVESTRI, *Scipione Maffei europeo del Settecento*, introduz. di L. MESSEDAGIA, Verona 1968; O. VIVIANI, *Il pensiero maffeiano sul prestito ad interesse*, in *Miscellanea maffeiana*, Verona 1955, pp. 133-149; lo studio introduttivo di G. BARBIERI e l'appendice documentale di G. P. MARCHI, nella ristampa anastatica dell'edizione romana del 1746 di S. MAFFEI, *Dell'impiego del danaro*, Verona 1975.

Sappiamo che nel Settecento l'avanzata della borghesia assume un nuovo impeto: si realizzano cospicui spostamenti di ricchezza, si lanciano nuove imprese economiche, aumenta la produttività ed il commercio. Si incomincia a radicare in un numero crescente di studiosi la convinzione che le applicazioni pratiche possono fornire la più valida prova della scientificità delle teorie, contribuendo così, unitamente ad una maggiore fiducia nella ragione umana, alla graduale laicizzazione della scienza. La cultura dell'epoca tende, in particolare, ad assumere forme nuove, miranti a conciliare la religione con le nuove vedute della scienza e della filosofia.

A questo ampio movimento europeo, proprio in special modo della Francia e dell'Inghilterra, incomincia a partecipare anche l'Italia, sia pure con un certo ritardo, dovuto più che altro alla mala amministrazione politica di quasi tutte le regioni, ed al carattere retorico-umanistico prevalente nella cultura. « Mentre sono numerosi gli scrittori, soprattutto tra gli ecclesiastici, che tra di loro vanno torneando, per propria soddisfazione o per nobile impiego del loro tempo, sopra questa o quella proposizione ritenuta come eretica dall'autorità dei pontefici e disputano di sottili questioni teologiche e studiano con cura paziente e minuta i padri e i dottori della Chiesa, la parte più viva e più eletta dei pensatori si getta nella fervida lotta di idee » (4), che, mossa dal confronto dialettico fra tendenza realistica e idealistica, indirizza gli studi ad uno scopo pratico, fondato « sopra la base dei fatti » (5).

È in questa « parte più viva ed eletta dei pensatori » che si inserisce l'ampia opera di Scipione Maffei, tesa sempre ad affrontare problemi inerenti a fatti che interessano la società del suo tempo, con una costante aderenza al terreno della realtà, mirante a fini pratici, piuttosto che a mete teoriche. Sin dalle prime opere poetiche, si può notare nel Maffei il tentativo di vivificare l'ambiente intellettuale veronese, che è quello di un modesto centro di provincia, avvalendosi delle esperienze ricavate dai numerosi viaggi in tutta Italia. E così saranno gli avvenimenti vissuti in prima per-

---

(4) G. PONTIGGIA, *L'opera filosofica di Scipione Maffei*, cit., p. 477.

(5) Ivi, p. 479.

sona e l'osservazione della realtà circostante a stimolare la stesura dei numerosi trattati successivi. « Il carattere entusiasta e sicuro — scrive il Silvestri <sup>(6)</sup> — lo porta ad una certa rigidità nelle idee, per cui non ammette che altri possa essere di opinione diversa dalla sua se non per ignoranza. Questo lato del suo temperamento, che lo trascinerà in tante polemiche, contribuì forse anche a spingerlo sulla via dell'erudizione; ma non lo trattenne mai, neppure in tarda età e già celebre, dal ricercare il consiglio di gente pratica e specializzata, in materie nelle quali non si sentisse sicuro ».

Se la scoperta dei codici antichi della Biblioteca Capitolare lo induce a studi storici, paleografici, linguistici, ed una rappresentazione teatrale in lingua francese ad iniziare quella battaglia per la riforma del teatro che contribuirà alla formazione di un teatro autenticamente italiano, il viaggio per l'Europa, che egli compie fra il 1732 e il 1736, oltre a fornirgli vasto materiale epigrafico e storico, gli dà occasione di conoscere realtà politiche ed economiche diverse. Tornato dal viaggio, scrive quel *Consiglio politico* al Governo Veneto, dove, fra le cause di maggior benessere degli altri Paesi europei nei confronti dell'Italia in generale e della Repubblica di Venezia, in particolare, indica, accanto alla diversa amministrazione politica, la maggiore abilità nel commercio e l'importanza del movimento di denari.

Proprio perché pienamente inserita nella propria realtà, l'opera del Maffei riflette anche però, non solo nelle materie trattate, ma nella conduzione stessa dei discorsi, negli argomenti citati a favore delle proprie tesi, nei passaggi logici, le tendenze contrastanti del proprio tempo. Così, anche un argomento di evidente morale pratica, com'è la questione dell'impiego del danaro, viene da lui trattato, nello Scritto posteriore, motivo di tante polemiche, più sulla base delle opinioni dei teologi, che facendo riferimento a concetti di economia ed alla prassi di vita ormai radicata.

Questo modo di procedere è giustificabile se riferito ai termini nei quali la questione si poneva in quel momento.

Un nuovo impulso agli studi della patristica era stato fornito agli eruditi veronesi dalla scoperta, cui ho accennato, degli antichi

---

(6) G. SILVESTRI, *Scipione Maffei europeo del settecento*, cit., p. 24.

codici della Biblioteca Capitolare, avvenuta nel 1712, anche per merito dello stesso Maffei. Nel 1740 i fratelli Pietro e Girolamo Ballerini pubblicavano la *Summa Theologica* di S. Antonino, accompagnata da alcune *Praelectiones*, una delle quali relativa alla usura. In essa i Ballerini si opponevano alla pratica generale che giustificava di fatto l'usura a basso interesse, contrapponendo la opinione dei Padri che per usura si dovesse intendere qualsiasi guadagno aggiunto al capitale prestato.

Inoltre, nella ristampa del 1743 del compendio del Catechismo del Cardinale Bellarmino, ordinata dal Vescovo Bragadino, venivano fatte numerose aggiunte, una delle quali identificava l'usura con ogni minimo guadagno sul prestito. Era stato specialmente quest'ultimo fatto a provocare grandi perplessità e malcontenti sia da parte del clero, che intendeva sostenere il proprio potere decisionale, sia da parte dei laici, che vedevano minacciati i propri interessi; in un momento in cui, tra l'altro, lo stesso Comune di Verona aveva da poco contratto un prestito al 4% di interesse con alcuni banchieri genovesi.

La presa di posizione del Maffei a favore della legittimità dell'interesse appare quindi come difesa della Città e dei suoi sistemi amministrativi, oltre che del commercio privato. Inoltre, presentandosi come contraddittoria alle tesi dei Ballerini, è logico che si ponga, per così dire, sul loro stesso terreno di battaglia, e cioè rifacendosi all'opinione dei Padri della Chiesa; a ciò si unisce, naturalmente, la consapevolezza della autorità che tale opinione ha rivestito in ogni tempo.

Il Maffei, del resto, non è estraneo anche a questo tipo di studi: fin dalla sua prima educazione nel collegio di Parma, mostra un vivo interesse per la filosofia, e più volte, in seguito, è spinto alla ricerca di documenti di storia ecclesiastica. Il Pontiggia osserva (?) che quando egli « si occupa di questioni riguardanti il dogma e la storia ecclesiastica e scrive in proposito ai conoscenti lettere, che poi raccoglie e pubblica, è quasi sempre spinto a intromettersi in dispute sollevate da altri o a portare la sua attenzione sopra pubblicazioni altrui o per il suo spirito critico o per la sua indi-

---

(?) PONTIGGIA, *Op. cit.*, p. 483.

scutibile abilità di ricercatore di documenti ». Mosso da motivi di questo genere, nel 1742 pubblica a Trento la *Storia teologica delle dottrine e opinioni corse nei primi cinque secoli della Chiesa in proposito della divina grazia, e libero arbitrio e della predestinazione*; opera ponderosa, che gli costa lunghe e ardue fatiche durate quasi tre anni. In essa Maffei, mediante intricate distinzioni e divisioni della patristica e della scolastica, dimostrando una minuta conoscenza della materia, si propone di sostenere che le opinioni dei Padri dei primi cinque secoli della Chiesa, e specialmente quelle di S. Agostino, sono contrarie alle opinioni dei giansenisti, i quali invece si ritenevano i veri interpreti del Santo.

Così, con una certa analogia di metodo, ugualmente basandosi sui passi della Scrittura e dei Padri e fornendone varie interpretazioni e divisioni, la linea seguita ne *Dell'impiego del danaro* consiste nel sostenere che dalla Chiesa sono state proibite sempre e solo le usure esagerate, che potevano recare danno ai meno abbienti, ma non i prestiti a bassa percentuale di interesse.

Il libro <sup>(8)</sup> inizia con un esame dei termini che si riferiscono al prestito in italiano, latino, greco, ebraico; Maffei enumera poi e spiega tutti i passi della Scrittura che hanno attinenza all'argomento, soffermandosi in particolare sul passo del Levitico (XXV, 36) *nec amplius quam dedisti*, che osserva riferito ai soli poveri, e a quelle usure eccessive che si usavano allora; e sul passo di S. Luca (VI, 35) *mutuum date nihil inde sperantes*, considerato come un precetto di carità che non ha nulla a che vedere con questioni economiche. Insistendo nella tesi che, ogni qual volta nella Scrittura si incontra il termine « usura », lo si debba interpretare come usura eccessiva, la sola in uso a quei tempi, e che del resto queste sono leggi particolari e mutevoli, cita a proprio favore la parabola dei servi (Matteo, XXV, 27) dove vengono lodati coloro che hanno messo a frutto i propri denari, dimostrando così che un piccolo interesse era invece permesso.

Nel secondo libro esamina i passi dei Padri, prima i greci e poi i latini, mostrando come le loro condanne del prestito ad interesse

---

<sup>(8)</sup> Mi limito qui a pochi cenni schematici, riassuntivi del Trattato che sarà oggetto di maggiore attenzione nella seconda parte di questo studio.

si riferiscano sempre ai poveri ed ai guadagni eccessivi. Prende poi in considerazione ciò che, a questo proposito, hanno affermato i vari Concili, ribadendo ulteriormente le proprie tesi e sottolineando alcuni decreti di singoli Papi a proprio favore. Aggiunge poi che anche fra i Sommisti e i Casisti molti fecero distinzioni fra le varie forme di contratti e ammisero in certi casi lecito un guadagno moderato: tra gli altri S. Bernardino, S. Tommaso e S. Antonino. Osserva inoltre come la necessità pratica abbia ormai portato la maggior parte dei confessori ad ammettere il prestito.

Nel terzo libro affronta infine l'argomento da un punto di vista più pratico, esponendo innanzi tutto e confutando gli argomenti avversarii. Uno di questi è l'affermazione che chi pretende un interesse qualsiasi sopra il denaro prestato pecca contro le leggi della natura; ad essa Maffei risponde che pecca contro le leggi di natura chi fa il male, non chi, venendo in aiuto a chi ha bisogno di denaro e fornendoglielo a un basso interesse, fa, invece, del bene. Altro argomento è la famosa osservazione, che risale ad Aristotele, sulla sterilità della moneta, frase di effetto, ma di nessuna serietà, e sulla quale, comunque, egli si sofferma lungamente. Si oppone ancora il fatto che nel mutuo si trasferisce il dominio del denaro, perciò esso non può fruttare a chi non lo possiede più; Maffei risponde notando come, nella realtà, si possa fare quello che si vuole di un capitale prestato. All'osservazione che non si può distinguere l'uso della cosa dalla cosa stessa, e perciò non si può pretendere la restituzione e insieme il pagamento d'uso, egli ribatte considerando che questa teoria è fondata sul concetto che il capitale si consumi usandolo. Considera infine altre questioni di termini e di minor importanza.

Passando poi ad enunciare le ragioni favorevoli alle proprie tesi, Maffei non può che insistere continuamente sulla corrente pratica. Così, dopo aver sostenuto che alle volte un prestito ad interesse limitato è un vero beneficio, afferma che il denaro deve circolare per essere utile, e che questo si può ottenere solo con il prestito a basso guadagno. Proibire il mutuo, provoca solo l'invenzione di astuzie e sotterfugi, ma non la sua eliminazione.

Tornando al suo argomento preferito, Maffei ricorda poi che le leggi degli stati cattolici, uniformando il diritto civile al diritto canonico proibiscono ogni eccesso e sotto il nome di usura condan-

narono la pretesa di tassi eccessivi; non solo tollerando, ma approvando invece una piccola percentuale di interesse. Ne è prova l'esistenza di banche, negozi, i Monti di pegno stessi, favoriti, se non fondati, da principi e da papi.

Il libro termina con in appendice il riassunto dell'opera di Broedersen *De usuris licitis et illicitis*, della quale il Maffei era venuto a conoscenza, a suo dire, quando già il Trattato era in corso di stampa.

È già stato unanimemente osservato<sup>(9)</sup> come sarebbe stato per più motivi preferibile che Maffei si fosse limitato ad un trattato breve, conciso, polemico, che prendesse in considerazione le ragioni pratiche dell'esistenza del prestito ad interesse, invece di appellarsi a principii teologici che ben difficilmente potevano servire al suo scopo. Vale per tutte, l'osservazione del Simeoni<sup>(10)</sup> che « i due primi libri, per quanto pieni di dottrina, sono forse più acuti che convincenti e tutte le argomentazioni dell'autore per provare che le usure condannate dalla Chiesa sono le enormi, le sole in uso nell'antichità, non valgono a cancellare l'impressione che fanno tutti quei testi scritturali e di padri, che si scagliano contro le usure, senza che se ne trovi mai uno che distingua fra usura lecita ed illecita. Certo l'osservazione del Maffei, che le parole del Vangelo erano un precetto di carità e di perfezione e non già una regola sociale era giusta; ma questo non toglie che i rigoristi avessero buon gioco per la loro tesi, tanto più che molte decisioni di papi e di sinodi avean ribaditi quei divieti, sicché essi, seguendo la lettera certo più dello spirito, avean il diritto di dire che la dottrina della Chiesa era contraria all'interesse; e quanto poco esatte fossero le distinzioni del Maffei glielo mostrarono presto e facilmente. Sicché in conclusione si può dire che se la tesi di giustificare l'interesse era buona, non lo erano invece tutte le ragioni addotte; né del tutto opportuno era forse il metodo di difesa, giacché era poco esatto che dalla Chiesa si fosse fatta distinzione

---

<sup>(9)</sup> SIMEONI, *op. cit.*, pp. 370 e 374; PONTIGGIA, *op. cit.*, p. 502; BARBIERI, *op. cit.*, p. 14; ecc.

<sup>(10)</sup> P. 374.

fra usure lecite ed illecite, mentre invece tutte in blocco erano state condannate ».

Ho fatto cenno in precedenza alle possibili giustificazioni di tale scelta, alla quale sottende, naturalmente, anche la speranza di ottenere così maggior favore. Speranza notoriamente risultata vana, dati i violenti attacchi e l'enorme polemica che seguirono alla pubblicazione del Trattato e che giunsero a costringere il Maffei al confino. Sono, anzi, proprio gli argomenti trattati nei primi due libri a fornire maggior materiale alle repliche degli avversarii, e innanzi tutto al libro di Pietro Ballerini *La Dottrina della Chiesa Cattolica circa l'usura dichiarata e dimostrata contro le pretese della novella opera intitolata « Dell'impiego del Danaro, Libri tre, Verona, 1744 »*. Si aggiunge un'appendice di alcuni ecclesiastici documenti molto importanti <sup>(1)</sup>. In esso il Ballerini, ferratissimo sull'argomento di cui si occupava da più di dieci anni, lascia da parte ogni discussione ed ogni esame dei testi biblici, per limitarsi a stabilire con prove concrete che la Chiesa non ha mai distinto tra frutto lecito ed illecito, ma ha sempre condannato come usuraio tutto ciò che si guadagna nel prestito in aggiunta al capitale prestato. È inoltre in grado di provare, con documenti originali, numerosi errori, di citazione ed interpretazione, nei quali sarebbe caduto il Maffei.

Quest'ultimo, impedito a replicare a sua volta da un ordine che veniva da Venezia, aveva comunque cominciato a tale scopo a preparare del materiale, ed a riunire molte carte relative alla polemica. Fra questo materiale, attualmente custodito nella raccolta maffeiana della Biblioteca Capitolare, è compreso un trattato, tuttora inedito, sul pensiero di S. Tommaso intorno all'usura <sup>(2)</sup>.

Del trattato di Scipione Maffei sulla dottrina di S. Tommaso sull'argomento dell'usura esistono, nel VI fascicolo del Codice DCCCCLI della Biblioteca Capitolare, cinque copie. Cercando di fornirne un ordine cronologico, in base agli elementi in esse contenuti, si possono così presentare:

1) la prima copia è scritta, per le due pagine iniziali, di mano di Francesco Séguier, segretario del Maffei che vi appose varie

---

<sup>(1)</sup> Bologna 1744. A S. Tommaso d'Aquino. Con licenza de' superiori.

<sup>(2)</sup> Ne devo la segnalazione il prof. Gian Paolo Marchi, che qui ringrazio.

aggiunte. Le pagine seguenti sono invece direttamente scritte dall'erudito veronese, con numerose postille e variazioni.

Mancano alcuni periodi che appariranno invece in copie seguenti.

Sul retro porta la scritta: « prima copia. S. Tomaso ».

2) La seconda copia è interamente scritta di mano del Séguier e corretta dal Maffei.

Manca un periodo relativo ad un libro sul pensiero di S. Tomaso edito nel 1638 dall'Università di Colonia.

Sul retro, la scritta « S. Tomaso ».

3) Vi è poi una copia, scritta da un altro segretario, con numerosi errori ortografici e di trascrizione, e varie aggiunte e correzioni di mano sia del Maffei che del Séguier.

Non presenta ancora quel brano sul libro edito dall'Università di Colonia, che ho nominato sopra.

Sul retro è scritto: « S. Tomaso. Aggiunta alla Responsiva sesta ».

4) La quarta copia è interamente scritta dal Séguier, senza alcuna correzione. Ha un'unica postilla, sempre di mano del Séguier, costituita da quel periodo sull'Università di Colonia che ho nominato più volte, e che non appare nelle copie già presentate. Si ha ragione di credere che sia questa, quindi, la copia definitiva.

Sul retro porta la dicitura: « Dottrina di S. Tomaso per l'usura ».

5) Vi è poi un'ultima copia, che presenta sul retro la dicitura « S. Tomaso », scritta da un altro segretario ancora, completamente priva di correzioni e con inserito nel testo quel brano più volte nominato. È, quindi, posteriore alla copia considerata come quarta, ma mancano qui alcune citazioni, presenti invece nelle altre. Inoltre una frase che nelle prime tre copie suonava come « né si dica, che... » e che nella quarta era diventata « non si dica, che... », qui si cambia addirittura in « ma si dica, che... », capovolgendone e, nel caso specifico, vanificandone il significato. Sembra, quindi, una trascrizione piuttosto affrettata; manterrei perciò valida la lettura della quarta copia, pur essendo, evidentemente, questa, l'ultima.

Non è, invece, ben chiaro se questa sia anteriore o posteriore ad un'altra copia ancora, esistente in altra busta. Nel III fascicolo del Codice Capitolare CMXC, fra i carteggi del Giuliari, vi è infatti un'altra copia del trattato, con correzioni di mano dello stesso Maffei. In fronte appare, di mano del Giuliari, la seguente dicitura:

tura (che spiega, tra l'altro, il motivo dell'appartenenza di questa copia ad un altro Codice): « Nel 1883 All'Accademia di S. Tomaso sped. a Roma per la stampa, fu restituita senza venir pubblicata »; e in prima pagina, la scritta: « Copia riveduta dallo stesso Scip. Maffei, che di sua mano vi appose alcuna menda ».

La copia, che presenta numerosi errori di ortografia e trascrizione, con continue correzioni anche del Maffei, sembra trascritta da quella numerata precedentemente come quinta, mancando in questa le stesse citazioni che mancano nell'altra, ed avendo la sostituzione di un « ne » con un « ma », che abbiamo osservato verificarsi solo in quella. Quel brano relativo all'Università di Colonia che nella quinta copia era inserito nel testo, torna però invece qui ad essere aggiunto in qualità di postilla, come appare solo nella quarta copia. Non è, quindi, ben chiaro in che posizione vada inserita.

Le correzioni del Maffei sono per lo più relative ad errori del copista; vi è un'unica variazione, di mano del Maffei, che non appare in nessun'altra copia, e consiste nella trasformazione dell'espressione « il grand'Indice universale di tutte l'Opere del Santo » in quella « il grand'Indice universale *tratto da* tutte l'Opere del Santo ».

Data la quantità di errori presenti in questa copia e l'importanza, direi minima, delle variazioni apportate dal Maffei, mi sembra comunque da ritenersi valida e definitiva la lettura della copia presentata qui come quarta, interamente scritta dal segretario del grande erudito veronese, e priva di correzioni.

Il Trattato inizia con la considerazione che le tesi dei rigoristi poggiano soprattutto sulla convinzione che l'opinione di S. Tommaso sia interamente a loro favore. Maffei osserva che, per confutare tale fondamento, sarebbe sufficiente elencare la quantità di casi nei quali il comportamento dei Cristiani si discosta dall'insegnamento del Santo, o considerare che S. Tommaso parlò dei contratti dei suoi tempi e non di quelli attuali, che non poteva conoscere. Volendo prendere in considerazione, però, la sostanza degli insegnamenti tomistici, egli chiede che li si consideri, appunto, nel loro insieme, e non prendendo in esame singole frasi e parole che, staccate dal contesto che gli è proprio, possono facilmente assumere significati diversi da quelli che l'Autore voleva attribuire loro.

Istanza, questa, sulla quale non si può non concordare e che egli aveva espresso più volte anche nei testi precedenti; ci si rammarica però che, particolarmente in questo Trattato, egli sia il primo a non tenerne poi gran conto. Entra quindi, infatti, direttamente in argomento, citando una frase della *Summa Theologica* di S. Tommaso <sup>(13)</sup> nella quale si afferma che « nel nostro agire va denominato giusto ciò che corrisponde ad altri secondo una certa uguaglianza, per esempio il pagamento della debita mercede per un servizio ». Non mancando di appellarsi, per chiarire la frase, a S. Antonino, fonte iniziale di tante controversie, che avrebbe spiegato <sup>(14)</sup> doversi interpretare quel « servizio » con il Mutuo, affermando che si è tenuti a dare qualcosa in cambio del servizio di Mutuo, come ricompensa del servizio stesso. Quale migliore ricompensa, prosegue Maffei, « qual più convenevol compensazione, che d'un discreto, e secondo le circostanze onesto, e proporzionato frutto? ».

Si potrebbe qui osservare l'arbitrarietà dell'attribuzione di quelle parole di S. Tommaso (inserite come esempio nella questione se il diritto sia l'oggetto della giustizia) al problema del Mutuo; o formulare altre obiezioni, sul contenuto delle affermazioni sin qui riassunte. Non è, comunque, mia intenzione fungere da puntuale contraddittore <sup>(15)</sup> nella presentazione di questo Trattato, ma solo sottolineare gli eventuali elementi dal Maffei maggiormente ampliati e approfonditi nei confronti dell'Opera precedente, nella presentazione di ulteriori giustificazioni, di carattere teologico, alle proprie tesi.

Ora, gli argomenti enunciati sino a questo momento non si discostano per nulla da quanto già affermato ne *Dell'impiego del danaro*, anzi, entrambe le citazioni erano già state riportate, una di seguito all'altra, in quell'Opera per sostenere tesi analoghe <sup>(16)</sup>. Non solo, ma il riferimento all'Opera di S. Antonino, relativa alla

---

<sup>(13)</sup> 2.2. qu.57. ar.1.

<sup>(14)</sup> tom.2. c.77 e 91.

<sup>(15)</sup> Funzione che altri, ben meglio di quanto possa fare io, hanno già svolto, a cominciare dallo stesso Ballerini.

<sup>(16)</sup> S. MAFFEI, *Dell'impiego del danaro*, ristampa dell'edizione romana del 1746, Verona 1975, p. 150. (La citazione tomistica « 2.2. q.57. ar.1 » viene riportata nuovamente anche a p. 234).

citazione più estesa riportata nell'Opera precedente, non risulta invece interamente corrispondente a quella riportata in questo Trattato<sup>(17)</sup>. Si ha quindi ragione di credere che, sin qui, Maffei si sia limitato a sintetizzare nozioni già espresse, senza porvi nemmeno eccessiva attenzione.

Prosegue il nostro Autore, riprendendo il tema centrale sostenuto anche nell'Opera precedente, affermando cioè che si è condannato solo l'esigere frutto dai miseri, ma non dai facoltosi, né dove si tratti di vantaggio scambievole. A prova di quanto afferma, cita le parole di S. Tommaso<sup>(18)</sup> secondo le quali la ricompensa va misurata secondo l'utilità che ne ha avuta colui che riceve il beneficio; e la definizione<sup>(19)</sup> che « nell'amicizia di utilità si considera l'uguaglianza dei reciproci vantaggi; e allora il compenso va fatto in base ai vantaggi ricevuti », specificando che l'amicizia d'utile « è quella de' scambievoli contratti ».

Lo stesso concetto era stato sviluppato ampiamente nell'Opera precedente, dove, nel contraddire la nuova edizione della *Prelezione*, venivano, tra l'altro, riportate queste stesse citazioni nello stesso ordine. È da notare che la seconda citazione fatta qui dal Maffei è la stessa riportata ne *Dell'impiego del danaro*, ma, in un caso come nell'altro, non corrisponde al testo riferito. Valgono, quindi, anche qui le osservazioni fatte in precedenza.

Continua il trattato, constatando che, comunque, spetta ai Legisisti ed ai periti entrare nei particolari della questione, mentre S. Tommaso ha genericamente affermato che « può darsi che chi riceve il prestito eviti così un danno maggiore di quello incorso dal mutuante: perciò il mutuatario ricompensa il danno altrui a proprio vantaggio », ricompensa, cioè, il danno della privazione, sottraendogli qualche cosa di quanto dovrebbe avere<sup>(20)</sup>. Cita, poi, alcuni passi tomistici, a dimostrazione del fatto che non è peccato

---

(17) L'indicazione « tom.2. c.77. et 91 », riportata nel manoscritto corrisponde alla citazione di p. 150 de *Dell'impiego del danaro*; ma nel testo del Trattato, invece, Maffei riporta solo la frase relativa al c. 91: « *Quamvis enim recipiens servitutum Mutui teneatur ad antidora, idest ad recompensandum servitium* ».

(18) Qu. disp. 13 ar. 4 ad 5. Ne *Dell'impiego del danaro*, ed. cit., viene citata alle pp. 161 e 234.

(19) Il Maffei dà l'indicazione 2.2. q. 72 ar. 1 ad 3, ma in realtà si tratta del 2.2. q. 77 ar. 1 ad 3. Ne *Dell'impiego, ecc.*, p. 162.

(20) 2.2. q.78. ar.2 ad 1. Ne *Dell'impiego* ed. cit., pp. 150 e 242.

patteggiare un compenso in cambio del danno subito nel dare danaro; così, ad esempio: « Chi concede il mutuo, può, senza peccato, stabilire nei patti un compenso per il danno » (21). « Or qual uom ragionevole dirà mai, — prosegue il Maffei — che non sia danno la privazione? e che sia l'istesso, s'altri tiene buone somme in borsa, e se non le tiene? » Chi affermasse così si discosterebbe dagli insegnamenti del Santo.

Sono pressoché le stesse parole che aveva usato ne *Dell'impiego del danaro*, presentando gli stessi passi tomistici, quando affermava: « Chi mai dirà, che la privazione non sia danno? Chi dirà, che sia il medesimo s'io tengo in borsa buone somme, o se non le tengo? Perch'altri possa pattuire compensazione di danno, basta per l'Angelico, che si sottragga ciò che dovrebbe stare presso di lui » (22).

Citando poi quella parabola in cui il padre di famiglia invita, durante la sua assenza, a far fruttare i denari che lascia (Luca XIX, Matteo XXV), Maffei sostiene che, secondo gli insegnamenti di S. Tommaso (23), bisogna interpretare in senso letterale la Sacra Scrittura; e che, comunque, in ogni caso, il senso allegorico non esclude la verità del letterale; trovando, quindi, qui una giustificazione del guadagno moderato.

Anche ne *Dell'impiego del danaro* aveva citato questa parabola accompagnandola con le stesse parole tomistiche, ed osservando inoltre che questo è il « solo luogo, ed unica volta, che in tutto il Testamento Nuovo si nomini usura » (24).

Quei passi del Vangelo e del Levitico (*mutuum date nihil inde sperantes e nec amplius quam dedisti*) che, essendo a fondamento di alcune tesi avversarie, nell'Opera precedente erano stati argomento di discussione per ben due capitoli (25), accompagnati da accurati esami filologici e storici, vengono invece qui liquidati in poche parole: con la considerazione, cioè, che, dato che S. Tom-

---

(21) 2.2. q.78. ar.2 ad 1. Ne *Dell'impiego* ed. cit., pp. 149; 170; 259.

(22) *Dell'impiego*, ed. cit., p. 170.

(23) *Cum omnes sensus fundentur super unum scilicet literalem, ex quo solo potest trahi argumentum, non autem ex his, quae secundum allegoriam dicuntur*. P. I. ar. 10 ad. 1. Ne *Dell'impiego*, ed. cit., p. 63.

(24) *Dell'impiego*, ed. cit., p. 62.

(25) *Dell'impiego*, ed. cit., pp. 24-49.

maso, dove tratta esplicitamente dell'usura, non ne parla, significa che « non fanno a questo proposito, e che non vanno intesi com'ora si vorrebbe ».

Dopo un'ulteriore raccomandazione, basata sempre su pretesi insegnamenti tomistici, a non porre eccessiva attenzione ai vocaboli usati, poiché talvolta viene adoperato uno stesso termine per indicare cose diverse, e viceversa, Maffei inizia ad addentrarsi nella questione trattata. Mentre in realtà sino ad ora, come abbiamo visto, si era limitato a ripetere quanto già espresso ne *Dell'impiego del danaro*, servendosi di passi tomistici scelti, se così si può dire, a proprio comodo, ora inizia invece ad approfondire il pensiero del Santo con maggior omogeneità e con l'apporto anche di elementi nuovi.

Prende quindi in considerazione quella parte della *Summa* nella quale si parla dei precetti giudiziali, sottolineando che, là dove si parla di comunicazione dei beni che veniva fatta da coloro che possedevano, oltre ad una prima forma di comunicazione, del tutto gratuita, la legge ne prevedeva un'altra comportante un compenso (*cum recompensatione utilitatis*), « e così avveniva nelle compravendite, nella locazione, nell'affitto, nei prestiti » (*et per Mutuum*)<sup>(26)</sup>. Ecco che S. Tommaso considera tra i contratti leciti il Mutuo non gratuito, poiché, osserva il Maffei, « annoverando il Mutuo fra que' contratti, che lecitamente si fanno *con ricompensa d'utilità*, par chiaro che non intendeva quivi del puro prestito, dal quale chi prende utilità non ne ritrae veruna ».

Ricordando poi la distinzione che S. Tommaso fa tra i precetti morali, che appartengono alla legge di natura, e i precetti giudiziali, che riguardano questioni particolari e specifiche (« Gli atti della giustizia in genere appartengono ai precetti morali, ma ogni determinazione di essi appartiene ai precetti giudiziali »<sup>(27)</sup>), Maffei fa rientrare fra questi ultimi la questione riguardante il ricavar frutto dal denaro. E poiché i precetti giudiziali dati nel Vecchio Testamento sono stati soppressi dalla venuta di Cristo, e poiché si diversificano a seconda della società a cui si riferiscono, egli pro-

---

<sup>(26)</sup> 1.2. qu. 105 ar. 2 in corp.

<sup>(27)</sup> 1.2. qu. 99 ar. 4 ad 3.

segue il ragionamento, affermando che « se ancora fosse stato ordinato in generale agli Ebrei di prestar sempre gratuitamente, non correrebbe tal precetto in oggi per noi ».

Si nota facilmente, qui come anche in seguito, che, poiché si vuol sostenere la tesi consistente nell'affermare che S. Tommaso abbia, sì, condannato l'usura, ma solo quella, esagerata, dei suoi tempi, mentre non condannerebbe quella a basso interesse, in uso nei tempi moderni, si ricorre necessariamente a supposizioni e attribuzioni che possono anche risultare quanto mai arbitrarie. A parte ogni altra considerazione, cui si è già accennato, sulla scelta dei passi riportati, colti un po' qua e un po' là, senza molta attenzione al loro contesto.

S. Tommaso, prosegue Maffei, insegnò anche che « chi governa non ha soltanto il potere di regolare le cose controverse, ma anche i contratti volontari »<sup>(28)</sup>, per cui, dato che gli odierni contratti di danaro dato onestamente a frutto sono convalidati dai Principi e autorizzati dai tribunali, anch'egli, se visse adesso, li giudicherebbe giusti.

In aperta polemica con il Legros, autore delle *Lettere Teologiche*, e con altri Giansenisti che avevano affermato « in materia d'usura, dove pur si tratta di negozi umani, e che a giustizia commutativa appartengono, non si debba far conto della ragione, perché su la ragione si debba fondar la Filosofia non la Teologia », cita poi molti passi tomistici, dai quali risulta che si considerano la ragione e il bene comune componenti essenziali delle leggi umane. Sottolinea inoltre quel passo dove si afferma che « sono da considerarsi buoni quei costumi che concordano con la ragione »<sup>(29)</sup>, appartenendo, evidentemente, ai costumi le regole sugli scambi dei denari.

Pur ritenendo di aver fornito elementi sufficienti per considerare che, se visse attualmente, S. Tommaso approverebbe i moderni contratti, Maffei prende poi in considerazione l'Opuscolo settantatreesimo: *De usuris in communi, et de usurarum contractibus*. Non senza premettere che, se anche non fosse opera del San-

---

<sup>(28)</sup> I.2. qu. 104 ar. 1 ad 1.

<sup>(29)</sup> I.2. qu. 100 ar. 1 in corp.

to, come molti ritengono, bensì di Fra Egidio da Lessino, la sostanza non cambierebbe, essendo costui contemporaneo e della stessa Scuola di S. Tommaso. Osservazione, questa, che aveva premesso anche ne *Dell'impiego del danaro* <sup>(30)</sup> alla citazione di alcuni passi del medesimo Opuscolo.

Nel Proemio vi si legge che sorsero molte controversie fra i Dottori della Chiesa, specialmente per quanto riguarda quella parte della giustizia commutativa che comprende il problema dell'usura. Nei capitoli successivi si afferma poi che il termine « usura » è stato considerato in modi diversi, a volte positivamente a volte negativamente, in conformità ad un uso legale o illegale di esso. E poiché, prendendo ad esempio un passo di S. Matteo, si afferma che nelle Sacre Scritture una qualche forma di usura era considerata lecita, Maffei estende questa considerazione al famoso passo del Deuteronomio, affermando senz'altro che qui S. Tommaso insegna « come il nome usura si prende ancora per onesto e approvato frutto ».

Prosegue poi la lettura quasi letterale dell'intero Opuscolo che, come nota all'inizio, si può, tra l'altro trovare quasi interamente riprodotto nei trecento quattordici punti compresi alla voce « usura » della Tabula Aurea. Sottolinea in particolare quei passi dai quali si ricava che non si riteneva ingiusto un interesse discreto sul denaro; mentre quando ivi si parla di mutuo, Maffei tiene a precisare che è da intendere come puro prestito. S. Tommaso poi, egli nota, dà estrema importanza al fine per cui si compiono queste azioni economiche, e considera fine confacente ciò che è utile e necessario alla società. Si possono trovare varie espressioni del Santo nelle quali si afferma che qualche forma d'usura è considerata lecita, sia nelle Sacre Scritture che nelle leggi umane; e qui si annoverano sei casi nei quali è lecito prender frutto dal denaro. Vi si insegna poi, che molto dipende dal prezzo e dalla misura delle cose, e che, comunque, si può ritrovare vizio d'usura non solo nei contratti di mutuo, ma anche in altri. Si portano anche molti esempi particolari, sempre per indicare che è giusto aiutare chi ha bisogno, mentre sono da condannare quei ricchi che metto-

---

<sup>(30)</sup> p. 150.

no il proprio denaro a frutto, al solo scopo di aumentarlo ulteriormente; esiste, in ogni caso, una *iusta aestimatio* per ogni azione e ogni contratto. Si insegna in questo Opuscolo come l'uso del danaro sia inerente al danaro stesso; e come il vizio d'usura sia contrario all'amore sia verso Dio che verso il prossimo. Dal che Maffei ricava, concludendo, che S. Tommaso « credea dunque dal danno del prossimo, il quale danno da ognuno si conosce, potersi rendere viziosi i frutti e non da ragioni dottrinali, che solamente nelle scuole si intendono ».

Considerando che la lettura di questo Opuscolo fornisce quindi un ulteriore elemento di approvazione delle proprie tesi da parte di S. Tommaso, Maffei chiarisce però che non concorda qui con il Broedersen, che si era servito allo stesso scopo, quasi unicamente di questo Opuscolo. Secondo il nostro Autore, invece, il pensiero di S. Tommaso è espresso con più forza ed evidenza nei passi citati delle altre opere, e specialmente della *Somma*. Ritorna, quindi, a prendere in considerazione in particolare la questione settantesima ottava <sup>(31)</sup>, sia perché esplicitamente relativa al problema dell'usura, sia perché specialmente su di essa si basano le convinzioni di opposta tendenza.

Inizia qui un irreprensibile ragionamento ed una delle più fondate dimostrazioni che Maffei abbia fino ad ora fornito alle proprie tesi. Ora, egli si chiede, in realtà che cosa risulta da ciò che è espresso in tale Questione? « null'altro se non che è peccato l'usura; che facilmente si commette nel prestare danaro; e che chiunque la commette, nelle conseguenze cade di chi pecca contra il prossimo, e di chi lo spoglia, e l'altrui roba si usurpa ». Su tutto ciò, afferma Maffei, si è pienamente d'accordo; ma la questione attuale consiste non nel considerare se l'usura in sé sia peccato o meno, ma se sia usura peccaminosa quando si fa del bene al prossimo, e quando i benestanti chiedono un tenue interesse. Per intendere il pensiero di S. Tommaso là dove condanna l'usura, bisogna prima di tutto capire bene che cosa intendeva significare con questo termine. È quindi necessario fare riferimento al suo tempo e al suo ambiente. Ora, « a' tempi di S. Tommaso

---

(31) Quaestio LXXVIII: *De peccato usurae*. In quattuor articulos divisa.

altra usura non era in corso che scelerata e crudele ». E cita a questo riguardo varie affermazioni di Santi e di Concilii, dove si parla di usure che giungono ad eccessi di interessi del cinquanta per cento, e che comunque si aggirano in media sul trenta per cento (mentre nei tempi attuali si parla di un massimo del quattro per cento); e di ovvie e decise condanne di esse.

Sappiamo che, in realtà, esistevano anche mutui ad interessi inferiori, ma che sostanzialmente la situazione presentata dal Maffei in queste pagine non è per nulla esagerata; anzi, proprio a Verona, tra l'altro, la penalità in caso di mora nei contratti di mutuo era sempre, nel XII-XIII secolo, del doppio di capitale e interessi.

Ora, prosegue Maffei, non è certo da meravigliarsi se S. Tommaso condannò un tal genere di usura; ma è invece arbitrario riferire le sue parole ai contratti moderni, che sono essenzialmente diversi. « Vera cosa è che ei non gli eccettuò, e che di essi non fece parola. Ma come dovea egli far menzione di ciò che non v'era, e non si conosceva? ». Ragionamento, ripeto, su cui non c'è nulla da ridire e che sarebbe sufficiente a chiarire ogni cosa riguardo alla questione; ma ci si può ancora, un po' maliziosamente, chiedere perché, avendo affermato che S. Tommaso, non conoscendolo, non può aver detto nulla riguardo ai moderni contratti, Maffei s'industria a ricercare fondamenti tomistici alle sue tesi, che sempre a questi ultimi si riferiscono.

Dopo aver esaminato la Questione settantottesima, ricordando, ad ogni passo riportato, che quanto detto si riferisce alle usure di quel tempo, accenna brevemente a varie difficoltà che da alcuni vengono attribuite a S. Tommaso e che il Santo stesso, invece, riferisce come questioni dibattute al suo tempo. Sono le stesse difficoltà che Maffei aveva esposto e confutato nel primo capitolo del terzo libro de *Dell'impiego del danaro* <sup>(32)</sup>: così, la questione se la moneta si debba porre nella stessa categoria delle cose che con l'uso si distruggono; se bisogna considerare distintamente il danaro e l'uso di esso; se, mettendo il danaro a mutuo, si mantiene o si perde il dominio su di esso; ed altre.

A maggior conferma delle sue affermazioni, Maffei riporta nuovamente varii passi tomistici, per lo più già citati, nei quali si af-

---

(32) Pp. 175-203.

ferma, sostanzialmente, che l'usura è lecita quando è volta al bene comune. Aggiunge poi che, poiché S. Tommaso esenta da peccato chi prende danari ad usura, « parrebbe avvicinarsi a esentarne anche chi gli dà », perché se fosse sempre peccato il darli, lo sarebbe anche il prenderli, essendo il motivo e l'occasione del peccato stesso.

Dopo aver riassunto tutte le opinioni tomistiche esposte, Maffei conclude il trattato ribadendo che S. Tommaso « nella presente costituzione di cose, e ridotto il Mondo com'ora è », non condannerebbe il dare somme a modestissimo frutto; e che ciò non può non apparire evidente a « chiunque esente da spirito di partito e da troppa stima di se stesso, e da forza d'impegno e di prevenzione, sarà mosso da vero zelo, e da amor di verità, e da premura della Cristiana tranquillità, e della pace della coscienza » ad esaminare il suo pensiero.

È facile considerazione, a questo punto, notare che il non condannare un'azione in certi casi è ben diverso dall'approvarla e sostenerla; e che Maffei, dopo aver invocato per quasi tutto il trattato il pensiero tomistico in totale appoggio alle proprie tesi, sul finire muta la prospettiva del discorso in maniera decisamente più consona al pensiero tomistico effettivamente esposto.

Il trattato termina quindi, com'è d'uso, con l'augurio del Maffei che « se errori gli sono caduti dalla penna (...) supplisca alla sua debolezza la somma penetrazione de' Soggetti dottissimi, a quali pienamente egli si rimette ».

Il trattato, come si è più volte indicato nel corso della lettura, non presenta sostanziali modifiche, nei confronti dell'opera di analogo argomento che l'ha preceduto, non solo, naturalmente, in riferimento ai contenuti espressi, ma nemmeno per quanto riguarda i metodi usati nella ricerca di maggiore fondamento per le proprie tesi. Si potrebbero, direi, sottoscrivere anche in riferimento ad esso non poche delle osservazioni che, sia pure con una certa dose di acredine, Pietro Ballerini aveva mosso a *Dell'impiego del danaro*, quando considerava<sup>(33)</sup> che il Maffei « non dubita in vari luoghi

---

(33) P. BALLERINI, *La Dottrina della Chiesa Cattolica circa l'usura dichiarata e dimostrata contro le pretese della novella opera intitolata « Dell'impiego dell'impiego del Danaro, Libri tre, Verona, 1744 »*. Si aggiunge un'appendice di alcuni ecclesiastici documenti molto importanti, Bologna 1744. Introduzione, pp. 3-4.

di vantare seco più teologi, e ancor tutti, quando, in punto d'usura, tutti gli son contrarii: e in altri luoghi non teme di trar a suo favore da alcuni, ancor Santi e più celebri Scrittori, certi passi tronchi, e staccati dal contesto, contro quel, ch'egli esige da gli altri, e interpretarli contro la mente degli Autori, che dal complesso riluce. Si può ancora osservare, com'egli, per render sospetto il sentimento Cattolico, lo attribuisce sovente a "bassi, e oscuri tempi", e ne rifonde l'origine in sottigliezze, e raziocinj scolastici, in equivocazioni, e in un certo "incantesimo" di parole, dai Teologi in nuovo senso, com'ei pretende, intese, abbandonato l'antico. Singolarissima poi, e rara è la leggiadria dello stile, l'accortezza, e il fino artificio, per cui fa far comparir grande, o picciolo, ciò, che vuole, e come più gli torna. Tutto ciò specialmente spicca nello spiegar ch'egli fa a talento la Tradizione, e la Scrittura, la quale ei vuol, che per intendersi bene in queste materie, debba con la ragione da lui supposta accordarsi ». Si potrebbe continuare ancora su questo tono, ma mi sembra che tutto ciò sia già stato sufficientemente rilevato.

Al di là di ogni critica sulle scelte di metodo e di procedura, resta inalterata l'importanza di un'opera che, tra l'altro, con non disprezzabile lavoro compilativo raccoglie quasi tutti i passi tomistici che si riferiscono all'argomento dell'usura; nel tentativo di riallacciare alla tradizione scolastica quella apertura nei confronti del prestito ad interesse già sancita dalle mutazioni storiche.

VI

RAGIONAMENTO QUAL SIA LA DOTTRINA DI S. TOMMASO  
SULL'ARGOMENTO DELL'USURA

Si dichiara, e si dimostra, qual sia la vera dottrina di S. Tomaso in questa materia.

L'opinione che si fa correre, essere stato in questa materia accerrimo a favore della sentenza avversaria S. Tomaso, è il maggior fondamento di chi la tiene; e non senza ragione di tale autorità molto si vantano, perch'egli fu veramente divino ingegno, e fu il Principe degli Scolastici. I *Dogmatisti* per provare aderenti a loro i Teologi, non altri addussero che S. Tomaso.

Potrebbsi risponder prima, che nel punto dell'immacolata Concezione, e forse in alcun altro ancora, non solamente per autorità di santa Chiesa è libero l'allontanarsi dalla sentenza di S. Tomaso, ma la contraria in fatti dalla maggior parte de' Cristiani si tiene. Potrebbsi pretendere ancora, che tutto sia risolto con solamente avvertire, che parlò S. Tomaso delle usure, e de' contratti de' tempi suoi, non di quelli de' nostri ch'egli non vide. Ma oltre a ciò noi protestiamo d'esser pronti a soscrivere a tutta la sostanza delle sue massime, ed al vero risultato della sua dottrina. Dimandiamo solamente in grazia, che per rilevare i suoi veri documenti, altri non si riporti a una prevenzione inconsiderata, e non ricusi in faccenda così importante d'instituire un'attento e passionato esame: ed imploriamo ch'altri non si fissi in un luogo, o in due, e in parole dal tutto dalla sua Teologia distaccate, e sconnesse, ma si esami, specialmente nella Somma, il complesso, e l'accordo de' sentimenti e delle dottrine; non potendosi senza questo comprendere il vero senso, e l'intenzione di que' luoghi, e di quelle parole, che in contrario adduconsi. Si è dimostrato a evidenza nell'Istoria Teologica, come prendendo da se alquanti detti di S. Agostino, parrebbe senz'altro ch'ei tenesse co' Giansenisti, e co' Calvinisti, e co' Predestinazionisti; ma che si rileva tutto all'opposto, quando con la lettura di tutte l'opere si è acquistata cognizione del suo linguaggio, e quando col confronto di sue dottrine il vero senso di que' stessi detti raccogliersi.

Insegnò adunque S. Tomaso, che [2.2. q. 57. ar. I.] *illud in opere nostro dicitur esse justum, quod respondet secundum aliquam aequalita-*

*tem alteri; puta recompensatio mercedis debitae pro servitio impenso* (1). Spiegò S. Antonino, questo *servigio impartito* doversi appunto intendere principalmente del Mutuo, cioè quando ci vengono concesse per nostro uso somme. [tom.2.c. 77 et 91] *Quamvis enim recipiens servitutem Mutui teneatur ad antidora, id est ad recompensandum servitium* (2). Ora qual più giusta ricompensa, qual più convenevol compensazione, che d'un discreto, e secondo le circostanze onesto, e proporzionato frutto? Non si dica, che ora S. Tomaso non parlerebbe forse più così, poiché tal proposizione si è condannata. Questo è un mero equivoco. Si è condannato l'asserire universalmente, che si può sempre esigere frutto, purché si dimandi per benevolenza, e per gratitudine; con che si potrebbe esigere anche sopra i miseri e chi è tenuto per qualche motivo a soccorrere gratuitamente, con tal palliativo pretesto ne resterebbe assolto: errore, che ben meritava condanna: ma dove si tratti di facoltosi, e di scambievoli vantaggio, così decise il nostro Santo medesimo: [Qu. Disp. 13. ar. 4. ad 5.] *est mensuranda recompensatio secundum Utilitatem, quam consecutus est ille, qui beneficium accipit* (3). E definì, che [2.2. qu. 72. ar. I. ad. 3] *in amicitia Utilis consideratur aequalitas Utilitatis, et ideo recompensatio fieri debet secundum utilitatem perceptam* (4). Amicizia d'Utile è quella de' scambievoli contratti, ne' quali però si dee proporzionare il vantaggio dall'una parte e dall'altra; dovendo molte volte computarsi l'uguaglianza secondo proporzione geometrica, e non aritmetica. A' Legisti, ed a' periti, tocca poi il giudicare, se in quelle circostanze il frutto percolato ecceda, e superi il beneficio. Ma per altro proporzione insegnò l'Angelico dover correre appunto ne' Mutui. [2.2. qu. 78. ar. 2. ad I.] *Potest esse quod accipiens Mutuum maius damnum evitet, quam dans incurret, unde accipiens Mutuum cum sua utilitate domnum alte-*

---

(1) SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Summa Theologiae*, III, Secunda Secundae, Biblioteca de Autores Christianos, Matriti MCMLVI, p. 383; (citazione già riportata alle pp. 150 e 234 de *Dell'impiego del danaro*, ristampa dell'edizione romana del 1746, edita a Verona, 1975).

(2) SANCTI ANTONINI, Archiepiscopi florentini ordini praedicatorum, *Summa Theologica* in quattuor partes distributa, Veronae MDCCXL, Ex Typographia Seminarii, Pars secunda. La citazione corrisponde solo al c. 91 e non al 77; nel testo vi è « servitium », in luogo di « servitutem », ed un « naturaliter » che qui manca.

(Citazione già riportata ne *Dell'impiego del danaro*, ed. cit., p. 150).

(3) DIVI THOMAE AQUINATIS, Doctoris Angelici ordinis praedicatorum *operu*, editio altera veneta et pludima exempla comparata et emendata, *Quaestiones Disputatae: De Malo*, Venetiis MDCCLI, Quaestio XIII: *De avaritia*, art. 4, p. 225.

(Citazione riportata ne *Dell'impiego del danaro*, cit., pp. 161; 234).

(4) Il testo riportato non corrisponde alla citazione menzionata (2.2. q. 72. ar. 1 ad 3), bensì a 2.2. q. 77 ar. 2 ad 3 (S. THOMAE AQUINATIS, *Summa Theologiae*, III, ed. cit., p. 504).

(Citazione riportata ne *Dell'impiego del danaro*, ed. cit., p. 162).

*rius recompensat* (5): ricompensa il danno della privazione, *per quod*, come si spiega, *subtrahitur sibi aliquid quod debet habere* (6).

Insegnò S. Tomaso, che chiunque dà somme di danaro, può patteggiare, che gli sia compensato il danno. [2.2.qu.78.ar.2.ad.1.] *Qui Mutuum dat, potest absque peccato in pactum deducere recompensationem damni* (7). E così nella questione antecedente insegna potere ognuno [Qu.77.ar.1.]  *vendere damnum quod patitur* (8). Or qual uom ragionevole dirà mai, che non sia danno la privazione? e che sia l'istesso, s'altri tiene buone somme in borsa, e se non le tiene? Chi ciò affermasse si opporrebbe al nostro Angelico direttamente, il quale nell'istesso luogo così dichiara il danno: [ar.2.ad.1.] *recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid, quod debet habere*. E nol dichiarò una volta sola. [2.2.q.62.ar.4.] *Damnum dicitur ex eo quod aliquis minus habet quam debet habere* (9). Diranno, che chi si è privato di una somma, non abbia meno di quel che avea prima? e di quello che aver dovrebbe? diranno, che non sia danno il non poter più far uso veruno di quella moneta, l'essersi esposto col far fuori in grazia d'altri ciò che avea in cassa, a pericoli, a vessazioni, a difficoltà?

Insegnò esser lecito e onesto, quando [2.2.qu.77.ar.4.] *aliquis lucrum moderatum, quod negociando quaerit, ordinat ad domus suae sustentationem* (10). Or chi non vede, che il mettere i danari a frutto è una spezie di negoziazione? che lecita sarà dunque, se il guadagno ne sarà moderato, illecita, se all'incontro? Che sia veramente una spezie di negoziazione apparisce anco in S. Luca, perché quel Capo di famiglia che diede danari a suoi servi, con intenzione che gli mettessero sui banchi a fruttare, disse loro partendo, [XIX.13.] *negotiamini dum venio*, e ritornato volle poi sapere, *quantum quisque negotiatus esset*.

Per quanto dalla Scrittura si deriva, insegnò S. Tomaso, che nelle sacre carte prima di tutto convien aver mente al senso letterale, e di questo far conto; anzi che da quel solo si può dedurre argomento di sicura significazione: [P.1.ar.10.ad.1.] *cum omnes sensus fundentur super unum scilicet literalem ex quo solo potest trahi argumentum, non autem ex his, quae secundum allegoriam dicuntur* (11). Quando adunque il buon Padre di famiglia loda nella parabola chi aveva messo su i banchi il danaro a frutto, e riprende chi non l'avea fatto, perch'egli non potea così ricuperarlo con ricavarne il suo frutto (*cum usura* si legge in S. Matteo, [Matt. XXV. 27

---

(5) S. THOMAE, *Summa Theologiae*, III, ed. cit., p. 512. (Citazione riportata ne *Dell'impiego del danaro*, ed. cit., p. 150).

(6) Ibidem. (ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 242).

(7) Ibidem. (ne *Dell'impiego del danaro*, cit., pp. 149; 170; 259).

(8) Ivi, p. 503. (ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 242).

(9) Ivi, p. 423. (ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 242).

(10) Ivi, p. 508.

(11) S. THOMAE, *Summa Theologiae*, I, ed. cit., p. 14. Si tratta della Q. 1. (Ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 63).

Luc. XIX. 23.] e *cum usuris* in S. Luca) secondo tale insegnamento non si potrà rispondere che ciò non vale per doversi intendere allegoricamente; essendo che il senso allegorico non esclude la verità del letterale, e prima d'altro, documento sicuro, e indubitato si dee ritrar da questo.

Insegnò S. Tomaso, che [2.2.qu.78.ar.I.ad.4.] *dare mutuuum non semper tenetur homo* <sup>(12)</sup>, e parlando di quel detto nell'Ecclesiastico, [XXIX.10.] *Multi non causa nequitiae non foenerati sunt, sed fraudari gratis timuerunt, spiega, idest non mutuaverunt*: riconoscendo però per giusto motivo di non prestare il timore di perdere, il dubbio, il pericolo. Quanto più giusto venne con ciò a riconoscere l'esiggiere per compenso di tal pericolo un limitato, e modesto frutto?

S. Tomaso, dove tratta di proposito dell'usura, non cavò argomento dal passo, *Mutuuum date nihil inde sperantes* <sup>(13)</sup>, ch'è l'unico preteso fondamento degli avversarij, né dell'altro, *nec amplius quam dedisti* <sup>(14)</sup>. Sicuro ed evidente indizio, che non fanno a questo proposito, e che non vanno intesi com'ora si vorrebbe, e molti hanno creduto; perché un ingegno così illuminato se ne sarebbe accorto anch'esso e non avrebbe ommessi que' documenti della Scrittura, che sarebbero i principali, anzi gli unici, se quel significato avessero, che si è poi lor dato da tanti. Conobbe adunque benissimo S. Tomaso, che in quel Sermone esorta il Salvatore a far bene a tutti, ed anche a' nimici, ed a prestar loro ancora, benché senza speranza di riportarne gratitudine veruna; e non a prestar loro solamente di quelle cose, che formano il Mutuo, perché non si rendono le medesime, ma qualunque cosa della quale si trovino in bisogno. Il rinomato Padre Soto Domenicano, che fiorì dugent'anni fa, insegnando, che il passo [De iust. 1.6.qu.1.ar.I.] *Mutuuum date* non ha quel senso che molti pensano, ne addusse in prova l'autorità di S. Tomaso, mostrando, come non solamente *non usus est illo loco* contra l'usura, ma *agnovit non esse prohibitionem usurae, sed consilium mutuandi sine spe humanae compensationis*. Così il Salmerone, insigne e famoso Teologo: [Salm. in Ev. Hist. tom. 5. tract. 43.] *Docet S. Thomas non prohiberi his verbis usuram, sed consilium dari mutuandi sine spe humanae compensationis, aut favoris, sed solum intuitu divinae mercedis*. Il Santo stesso nelle Questioni Disputate: [De malo q.13.ar.4.ad.3] *Non enim debemus bona nostra facere sperantes ab homine retributionem sed a solo Deo* <sup>(15)</sup>. Disse il medesimo anche nella Somma. [2.2.qu.78.ar.I.ad.4.] *Non enim debemus mutuuum dare, vel quodcumque bonum facere, propter spem hominis, sed propter spem Dei* <sup>(16)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> S. THOMAE, *Summa Theologiae*, III, ed. cit., p. 511. (Ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 48).

<sup>(13)</sup> Luca VI, 35.

<sup>(14)</sup> Lev. XXV, 36.

<sup>(15)</sup> DIVI THOMAE AQUINATIS, *Quaestiones Disputatae: De Malo*, ed. cit., p. 225.

<sup>(16)</sup> *Summa Theologiae*, ed. cit., p. 511. (Ne *Dell'impiego del danaro*, cit., p. 48).

Insegnò S. Tomaso ancora che non dobbiamo in questa materia far forza su i vocaboli usati nelle versioni, osservando che nella Scrittura [De mal. qu.13.ar.4.ad.2.] *foenerare quandoque large accipitur pro mutuare* <sup>(17)</sup>, onde professa, che dove si ha nel Deuteronomio, *Foenerabis, intelligendum est Mutuabis*. Additò, come non dobbiamo specialmente fondar precetti sopra le voci *Mutuuum*, e *Mutuare*, né supporre, che si usino sempre per cose, che non si rendono in corpo: poichè adopra alle volte tal vocabolo anch'egli per cose di qualunque natura. Dove parla di quella legge dell'Esodo, [Ex.XXII. 14.] che tratta degli animali prestati, e incomincia, *Qui a proximo suo quidquam horum Mutuo postulaverit*, usa egli pure tal termine per cose che si rendono le medesime. [1.2.qu.105.ar.2.ad.4et5.] *Qui Mutuo accipiebat animal tenebatur reddere* <sup>(18)</sup>: prima: *Circa animalia vero mutuata haec lex statuit, ut si propter negligentiam eius cui mutuata sunt*. Tocca appresso, che *si aliquod lucrum reportaret ex Mutuo*, non sarebbe più *gratuitum Mutuum*. Ecco come quando dice, che debb'esser gratuito, intende del vero e puro imprestito, di cui quella legge parla. Però dice più d'una volta che *mutuum dare* è opera di liberalità.

Si ha nell'istesso Articolo, che *ad rationem populi pertinet, ut communicatio hominum ad invicem iustis praeceptis legis ordinetur* <sup>(19)</sup>, e ci si ha, che la legge due modi statuiva di comunicazione delle sostanze; *unam pure gratuitam, aliam vero cum recompensatione utilitatis, sicut per venditionem, et emptionem et locationem, et conductionem, et per Mutuum* <sup>(20)</sup>. Ecco il Mutuo non gratuito, ma con utilità ricompensato, annoverarsi da S. Tomaso fra i leciti contratti, che per beneficio scambievole nella società civile si fanno. E perchè questo luogo pare singolarmente decisivo, osserviamlo distintamente. Insegna in quest'Articolo il Santo, come *duplex est communicatio hominum ad invicem; una quidem, quae fit auctoritate Principum, alia quae fit propria voluntate privatarum personarum* <sup>(21)</sup>. Intende della comunicazione delle sostanze, e sembra con ciò convalidare l'uso, che corre in più parti, di dar danaro senz'altra sicurezza che di privato scritto. Parla poi di due modi, quali nella comunicazione delle cose si tengono, perchè o si dà gratuitamente, o si dà con ricompensa d'utile. *Tertio vero statuit lex communicationem factam per eos, qui sunt rerum domini; unam pure gratuitam, unde dicitur Deut. 14. Anno tertio separabis aliam decimam, venientque Levitas et peregrinus, et pupillus, et vidua, et comedent et saturabuntur. Aliam vero cum recompensatione utilitatis, sicut per venditionem, et locationem, et conductionem, et per Mutuum* <sup>(22)</sup>. Annoverando il Mutuo fra que' contratti, che lecitamente si fanno *con ricompensa d'utilità*, par chiaro che non intendeva quivi del puro prestito, dal quale chi presta utilità non

<sup>(17)</sup> *Quaestiones Disputatae*, ed. cit., p. 225.

<sup>(18)</sup> *Summa Theologiae*, ed. cit., p. 757.

<sup>(19)</sup> 1. 2. q. 105 ar. 2 in corp. *Summa Theologiae*, ed. cit., pp. 754-755.

<sup>(20)</sup> Ivi, pp. 755-756.

<sup>(21)</sup> *Ibidem*.

<sup>(22)</sup> *Ibidem*.

ritrae veruna. La restituzione certamente né inferisce utilità, o profitto, né si può chiamar *ricompensa*, non ricompensando mai, e non apportando utile alcuno chi non dà qualche cosa di più: onde è forza dire, che S. Tommaso intese qui del Mutuo un frutto, che dalla Legge veniva permesso verso gli estranei, *Alieno foenerabis*. Aggiunge ancora, *et iterum per depositum*; perché anche chi fa deposito perch'altri gli custodisca ciò che deposita, ne ritrae il beneficio della conservazione, e della sicurezza. Per lecito e onesto riconobbe S. Tomaso adunque il dar danaro perché sia restituito *cum recompensatione utilitatis*, cioè con onesto frutto.

Insegnò S. Tomaso più volte, che i precetti del Decalogo son Morali, che i Morali appartengono [1.2.q.99.ar.4.in cor.] *ad dictamen legis naturae* <sup>(23)</sup>; e che però i lor principii sono a tutti noti; ma intorno a que' precetti, [ar.2.in cor.] *quae sunt quasi conclusiones deductae* <sup>(24)</sup>, si può facilmente errare. Acciocché però non si errasse, insegnò ch'oltre a' Morali si diedero i precetti Giudiziali, ne' quali non solamente son compresi quelli, che [Qu.104.ar.1.ad.1.] *pertinent ad lites iudiciorum, sed etiam quaecumque pertinent ad ordinationem hominum ad invicem* <sup>(25)</sup>. Quinci è, che [Qu.99.ar.4.in cor.] *determinatio communis praecepti de iustitia observanda inter homines, determinatur per praecepta iudicialia* <sup>(26)</sup>; e quindi è, che [ad. 3.] *actus iustitiae in generali pertinet ad praecepta Moralia, sed determinatio eius in speciali pertinet ad praecepta Iudicialia* <sup>(27)</sup>. Moral precetto è dunque l'intimazione di servar giustizia, e di non rubare, il ricavar modesto e volontariamente convenuto, e autenticato frutto de' suoi capitali, questa è spezial questione, ed a precetti giudiziali appartiene.

Insegnò in appresso, che i precetti giudiziali *ex sola institutione vim habent*, là dove i Morali [Qu.100.ar.11.in corp.] *ex ipso dictamine naturalis rationis efficaciam habent* <sup>(28)</sup>. Insegnò che *praecepta legis ordinantur ad bonum commune*, e che però [ar.2.in corp.] *diversificantur secundum diversos modos communicatum* <sup>(29)</sup>. Insegnò che [ar.2.in corp.] *i precetti Giudiziali dati nel Testamento vecchio [Qu.105.ar.3.in corp. et ad.1.] non habuerunt perpetuam obligationem, sed sunt evacuata per adventum Christi* <sup>(30)</sup>, perch'erano ordinati *ad disponendum statum illius populi*, e perché *disponebant populum ad iustitiam et aequitatem secundum quod conveniebat illi statui*. E insegnò, che [ad 3.] *iustitia quidem perpetuo est observanda*,

<sup>(23)</sup> *Summa Theologiae*, II, ed. cit., p. 572.

<sup>(24)</sup> La citazione non è esatta: le parole riportate corrispondono a 1. 2. q.99. ar. 2 ad 2. *Summa Theologiae*, II, cit., p. 670.

<sup>(25)</sup> Si tratta sempre della Prima Secundae: *Summa Theologiae*, II, ed. cit., p. 746.

<sup>(26)</sup> Ivi, p. 672.

<sup>(27)</sup> Ibidem.

<sup>(28)</sup> Ivi, p. 693.

<sup>(29)</sup> Ivi, p. 678.

<sup>(30)</sup> La citazione non è esatta: si tratta in realtà della Q. 104 (1. 2. q.104 ar.3 in corp. et ad 1: *Summa Theologiae*, II, ed. cit., p. 748).

*sed determinatio eorum, quae sunt iusta, secundum institutionem humanam vel divinam, oportet quod varietur secundum diversum hominum statum* <sup>(31)</sup>. Tenne risolutamente il nostro Santo adunque, che se ancora fosse stato ordinato in generale agli Ebrei di prestar sempre gratuitamente, non correbbe tal precetto in oggi per noi, essendosi con la venuta di Cristo evacuate quelle leggi, e dovendosi tali costumanze adattare secondo paesi, secondo tempi, e secondo nazioni.

Insegnò S. Tomaso, che [1.2.qu.104.ar.1.ad.1.] *ad Principem pertinet non solum ordinare de his quae veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis contractibus* <sup>(32)</sup>. Non avrebbe dunque potuto non giudicare autentici, e giusti gli odierni contratti di danaro dato onestamente a frutto, poichè son convalidati da' Principi, a quali spetta secondo lui il decretare in materia di civil commercio, e di roba, e poichè da essi stessi son messi in pratica, e sono autorizzati da tribunali. Il metter'ordine al consorzio degli uomini [ar.1.ad.1.] *subest ordinationi Principis tamquam supremi iudicis*. Insegnò ancora essere giusto quello, ch'è *adaequatum alteri*: e l'adequazione stabilirsi, o perchè [2.2.q.57.ar.2. in corp.] *totus populus consentit quod aliquid habeatur quasi adaequatum et commensuratum* <sup>(33)</sup>, come ora si tien comunemente, che giusto ragguaglio sia l'esiggere il tre, o il 4 per 100. o perchè *hoc ordinat Princeps, qui curam populi habet, et eius personam gerit* <sup>(34)</sup>. In conferma di tutto questo osservisi dove insegna, che [1.2.q.108.ar.2.ad.4.] *Iudicialia praecepta reliquit Deus disponenda his, qui curam aliorum erant habituri vel spiritualem, vel temporalem* <sup>(35)</sup>, e dove insegna, che i precetti Giudiziali non dovean rimaner vivi ne' tempi a venire [ar.3.ad.3.] *secundum modum, quem lex determinavit, sed relinquebantur arbitrio hominum, utrum sic vel aliter esset determinandum* <sup>(36)</sup>.

Insegnò finalmente, che le leggi umane, [1.2.q.96.ar.4. in corp.] *si quidem iustae sint, habent vim obligandi in foro conscientiae* <sup>(37)</sup>; e che giuste sono quando *ordinantur ad bonum commune*, atteso che la Giustizia [2.2.q.58.ar.5.] *ordinat hominem ad bonum commune* <sup>(38)</sup>. E insegnò, che [2.2.q.97.ar.1.] *lex humana est dictamen rationis, quo diriguntur humani actus* <sup>(39)</sup>; e che la legge [1.2.qu.91. in corp.] *nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune* <sup>(40)</sup>, e che [Qu.95.ar.2. in corp.] *in rebus huma-*

---

(31) Ibidem.

(32) Ivi, p. 746.

(33) *Summa Theologiae*, III, p. 384.

(34) Ibidem.

(35) *Summa Theologiae*, II, cit., p. 784.

(36) Ivi, p. 786.

(37) Ivi, p. 651.

(38) *Summa Theologiae*, III, cit., p. 393.

(39) La citazione non è esatta, in realtà si tratta della Prima Secundae: *Summa Theologiae*, II, cit., p. 524.

(40) Citazione inesatta.

*nis dicitur esse aliquid iustum ex eo, quod est rectum secundum regulam rationis* <sup>(41)</sup>; e che [Qu.97.ar.1. in corp.] *sicut doctrina ostenditur esse vera ex hoc, quod consonat rationi rectae, ita etiam lex aliqua ostenditur esse bona, ex hoc quod consonat rationi* <sup>(42)</sup>. Molto lontano era dunque il nostro Santo dall'opinione tanto amplificata dall'autore delle Lettere Teologiche <sup>(43)</sup>, e da altri Giansenisti, che in materia d'usura, dove pur si tratta di negozi umani, e che a giustizia commutativa appartengono, non si debba far conto della ragione, perché su la ragione si debba fondar la Filosofia non la Teologia <sup>(44)</sup>. La regola del comunicar le sostanze appartien certamente a' costumi: ora insegnò S. Tomaso, che [Qu.100.ar.1. in corp.] *illi mores dicuntur boni, qui rationi congruunt* <sup>(45)</sup>. Per que' paesi, dove non c'è legge scritta, che limiti i frutti, ma vi corrono a norma de' giudizi ne' tribunali si può dire con le Pandette, che tal gius vi è tanto approvato [D. lib.3.t.3. 1.36.] *in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto comprehendere*.

Tanto basta per verità, perché connettendo il tutto, sicuramente si conosca, che se S. Tomaso visse, approverebbe que' moderni contratti, che si conformano all'onestà, alla ragione, alle disposizioni de' Principi, ed al ben publico, e che non hanno opposizione alcuna nella Scrittura. Osservazioni aggiungeremo, benché fuor di bisogno, sopra il suo Opuscolo settantesimo terzo <sup>(46)</sup>. Molti quanto ad esso si adduce credon ribattere con dire che non è di S. Tomaso. Ma se ancora fosse di Fra Egidio da Lessino, Soggetto insigne e dottissimo dell'istess'Ordine, che fiorì allora, e fu nodrito nella sua Scuola, la dottrina non sarebbe certamente contraria al Santo, ma la medesima; onde tanto è, come se avesse scritto egli stesso con la sua penna. Esser per altro di S. Tomaso l'Opuscolo si è tenuto da tutti per secoli, e si tien fino al dì d'oggi da molti: anzi si confessa, e si tien di lui da que' due Capi de Giansenisti, che sono i fonti di quanto dagli avversarii per la lor sentenza in oggi si adduce; cioè dal Petitpied, e colleghi nel lor *Dogma Ecclesiae* <sup>(47)</sup>, e dal Legros nelle sue *Lettere Teologiche*. Il grand'Indice universale di tutte l'Opere del Santo <sup>(48)</sup> alla voce Usura non meno di 314 luoghi registra, che sono in grandissima parte da tale Opuscolo, quale per poco non vi è trascritto. Fu però dato fuori posterior-

(41) *Summa Theologiae*, II, cit., p. 643.

(42) Citazione inesatta.

(43) Il Legros, in polemica con il quale (oltre che con il Petitpied, il Ballerini, ecc.) è scritto questo Trattato.

(44) Cfr., appendice documentale a cura di G. P. MARCHI della ristampa anastatica de *Dell'impiego del danaro*, Verona 1975, pp. 50-51.

(45) *Summa Theologiae*, II, cit., pp. 676-677.

(46) Op. LXXIII: *De usuris in communi, et de usurarum contractibus*.

(47) *Dogma Ecclesiae circa usuram*, 1730.

(48) Si tratta della Tabula Aurea.

Nel manoscritto del carteggio Giuliani, fasc. III del cod. cap. CMXC, questa espressione è stata corretta dal Maffei ne « Il grand'Indice universale tratto da tutte l'opere (...) ».

mente, e non senza indizio di qualche mancanza, e di slogamenti, per lo che alcuna contrarietà parrebbe alle volte trovarcisi.

Leggesi nel Proemio, che a que' tempi *audivimus multas Controversias inter Doctores, praecipue in illa parte iustitiae, quae commutativa dicitur*, e in quella appunto, *quae vitium usurae cohibet* <sup>(49)</sup>. Nuove quistioni, e dagli antichi non agitate, sorsero adunque sopra tal materia in quel secolo; e in esse non erano già d'accordo i Dottori, e la Chiesa, come or si vuole, ma erano *Controversie*.

Si ha nel Capo primo: *nomen usurae in Scripturis sacris multipliciter accipitur; aliquando in malo, sicut quando fit ex usu contra legem, aliquando vero in bono, sicut quando fit ex usu legaliter* <sup>(50)</sup>. Di quando vien presa per azione onesta, e legale, si apporta per esempio il luogo di S. Matteo, *et ego recepissim quod meum est cum usura*. Così nel Capo 4. *Liquet quare quaedam usurae in Sacra Scriptura concessae sint tamquam licitae*. Ecco insegnar S. Tomaso, come il nome usura si prende ancora per onesto e approvato frutto, e come i luoghi di S. Matteo, e di S. Luca vanno così intesi. Il medesimo per conseguenza è da dire del passo del Deuteronomio *Alieno foenerabis*, e d'alcun altro.

Nel secondo Capo il grand'equivoco si riconosce a que' tempi comune, che l'usura centesima in un anno *aequaretur sorti* <sup>(51)</sup>; il qual detto è però citato come di S. Tomaso dal Gotofredo. Orrore perciò fu preso in quel secolo all'usure approvate dall'antiche leggi, supponendole così stranamente enormi.

Si ha nel Capo terzo, che l'usura *dicit incrementum ex usu alicuius rei elicium* <sup>(52)</sup>. Soggiungesi la dottrina d'Aristotele dell'uso doppio, e se ne trae, *che omnis excrescentia ex usu huiusmodi rerum genita boni rationem habet, et non mali de se*. Nuova division nasce nel modo, perché quando si conferisce ad altri l'uso, o si conferisce *per modum liberalitatis solum, ut in datione gratuita, et iste modus de se nullam parit excrescentiam*; o si conferisce *per modum aequitatis, et iustitiae, ut quando aliqua res, et usus eius commutatur, et transfertur per adaequationem iustam alterius rei vel usus, sive sit pro Numismate, sive pro alia re* <sup>(53)</sup>. Non credea dunque contra giustizia il trasferir l'uso di qualunque cosa per mercede discreta di danaro. Dice appresso, che *modum debitum corrumpit* quella soprabbondanza la quale *ex mutuo ratione mutui accidit*; dove è chiaro che intende per mutuo il puro prestito, in forza del quale nulla, si può veramente esiggere. In fatti accennò poco innanzi, che di quella soprabbondanza discorre, quale *ex colatione gratuita accidit*, e però segue, come tal soprabbondanza è contraria

---

<sup>(49)</sup> D. THOMAE AQUINATIS, doctoris Angelici, *Opuscula Omnia*. Bergami MDCCXLI, op. LXXIII, p. 78.

<sup>(50)</sup> Ivi, p. 783.

<sup>(51)</sup> Ivi, p. 784.

<sup>(52)</sup> Ibidem. Voce 31 della Tabula Aurea.

<sup>(53)</sup> Ivi, p. 784.

a liberalità, ed a giustizia, atteso che *mutuum gratuitum fieri debet de natura mutui*. Questa è la quiddità del vero prestito, e chi ha ricevuto in prestito, ingiustamente vien poi richiesto di frutto per leggero che sia: ma non bisogna trasportar tal detto a que' contratti, che propriamente parlando non sono imprestiti. Osservabile ancora è, dove in queste traslazioni di cose, e d'uso ricerca il *convenevol fine*, e definisce *finem autem convenientem dicimus utile et necessarium vitae humanae*, cioè ch'è utile e necessario alla società.

Nel Capo quarto. *Liquet quare quaedam usurae in Sacra Scriptura, et etiam in legibus humanis concessae sint tamquam licitae, quia quaecumque usura potest accipi ut sua res aliquo iusto titulo, erit sine scrupulo inculpabilis acceptio* <sup>(54)</sup>. Qualche giusto titolo vuol dire qualche giusta cagione. Così replica nel Capo ottavo, che si dice *vizio d'usura*, quando si esige *sine iusta ratione*. Senza giusta ragione, e senza giusto titolo esigerebbe a cagion d'esempio, chi per sì poco esiggesse, che valutabil non fosse il suo pregiudizio nel privarsi di quel danaro, e nell'esporsi a pericolo: così chi esiggesse da chi fosse tenuto a sovvenire senza interesse.

Abbiamo nel Capo 6, che *ratio dubii et periculi etiam localis possunt excusare contractus aliquos, qui alias iudicarentur usurarii* <sup>(55)</sup>. Nel settimo sei casi annovera ne' quali è lecito prender frutto. *Excusatur etiam sexto usura, quando gratis aliquid offertur extra sortem*: in altri luoghi altri casi ammette.

Nel nono s'insegna, che *Dominus rei sicut potest dare vel vendere proprietatem rei, vel usum quantum ad omne tempus, sic potest dare, vel vendere quantum ad tempus determinatum* <sup>(56)</sup>: e s'insegna che il prezzo, e la misura delle cose ne' contratti si desume, e si considera *secundum quod magis et minus habent de utilitate et necessitate ad vitam humanam* <sup>(57)</sup>. Insegnasi poi, che vizio d'usura può intervenire non ne' mutui solamente, ma anche in altri contratti: e interviene, *quando homo attenuatus paupertate redditus invitus vendit*; e *quando divites proximorum necessitatem considerantes minus iusta aestimatione dant pro possessionibus pauperum sibi acquirendis, quorum necessitates, si possunt sine damno, ex caritate fraterna tenentur relevare per mutuum*. Ecco che mutuo significa presso lui puro prestito. Qui possiamo osservare ancora la spiegazione della legge intimata a Giudei nel Levitico, *Nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti*. Dice, che va intesa contra que' ricchi, quali trovandosi il prossimo in necessità, in vece d'aiutarlo gratuitamente prestando, come son tenuti, per acquistare i campicelli de' poveri, lor danno quattrini *minus iusta aestimatione*.

---

<sup>(54)</sup> Ivi, pp. 785-786.

<sup>(55)</sup> Ivi, p. 787.

<sup>(56)</sup> Ivi, p. 790.

<sup>(57)</sup> Ibidem.

Che così vada inteso conferma con la Glosa: *necessitati proximorum compatiendum, et ne quis de necessitatibus pauperum negotietur.*

Approvasi in questo Capo per buon contratto quello, di chi dà *centum libras, ut habeat decem annuatim quamdiu vixerit*: ed a chi obiettava la divina legge risponde, prima, che quella legge *est temporalis*, e fu delle date *illi populo in figura*, onde non obliga più, come non obliga quella del Giubileo, e simili. Vien' a rispondere in secondo luogo, che quella legge vale *tantummodo contra perversas intentiones divitum*, i quali *de pauperum necessitatibus negotiantur*: onde nella presente questione secondo lui non serve, né fa contra i contratti di cui si parla. A questi può bensì riferirsi il detto che *omnis translatio, facta libera voluntate dominorum, iuste fit.*

Nel decimo Capo addotte le ragioni per cui pare non essere approvabile il vender più caro per la tardanza del pagamento, dà per risposta, che sta in contrario la consuetudine generale, *quae videtur, et toleratur ab Ecclesia*. Si tocca poi del potersi valutare, e render fruttante la vessazione, *quam probabiliter quis timet futuram sibi in repetitione debiti sui*, ed altresì *propter rationem dubii vel periculi*. Nel Capo undecimo vien deciso, che quando si danno cento pecore, perché sian nodrite a guadagno, *ita tamen quod centum oves sibi semper salvae maneant quidquid contingat, in hoc casu potest incidere fraus usurae; et hoc quando ultra iustam aestimationem taxat ipse committens sibi aestimationem lucri*. Non dunque l'assicurazione del capitale tien che renda viziosi i contratti, ma quando *non recompensatur labor et sollicitudo nutrientis secundum iustam aestimationem*. Dicesi in questo ancora, esser giusto titolo quando il frutto si riceve non come *partum numismatis ex numismate immediate, sed partum ipsarum rerum quae per numismata sua sunt acquisitae iusta commutatione*. S'altri dunque col danaro da me datogli acquistò cose fruttanti, o altri vantaggi riportò, io posso esigger da lui qualche compenso anche a mio profitto, e ciò che ricevo, potrà considerarsi come effetto, e parto degli acquisti da colui fatti.

Nel penultimo Capo osserva, come la legge di Mosè ogni ladro di cosa, che si potesse utilmente usare, condannava *ad restitutionem dupli, unum scilicet propter rei substantiam, et aliud propter rei ablatae usum*: e ne ricava, che nelle restituzioni *debet considerari damnum tam rei, quam usus*. Con che addita, come anche chi dà somme non solamente dà il danaro, ma ancora l'utilità, che si può ritrarre dall'uso di esso, quale è cosa separata e diversa; e che chi se ne priva, non solamente si priva del danaro, ma degli utili, e de' vantaggi, che facendone altr'uso potrebbe sempre procacciarsi.

Nell'ultimo Capo conclude, che *vitium usurae* non solamente *est contra caritatem Dei*, ma ancora *contra caritatem proximi*: così aveva detto anche il suo maestro Alberto magno. Credea dunque, che per essere usura viziosa debba nuocere al prossimo, e tal non sia da stimare quel contratto che gli fa beneficio. Non è da tralasciare ove dice a proposito di certo quesito in questa materia, che [Cap. 14.] *conscientia aut excusat, aut accusat*. Credea dunque dal danno del prossimo, il qual danno da ognun si conosce, potersi

rendere viziosi i frutti, e non da ragioni dottrinali, che solamente nelle scuole si intendono. Ecco però com'anco da i documenti di questo Opuscolo l'approvazione della nostra sentenza, che in S. Tomaso si ha, senza dubbio raccogliessi, ma non forse con tanta forza, né con tanta evidenza, quanta apparisce nelle dottrine, che dalla Somma, e dall'altr'Opere ho innanzi raccolte. Non mi accordo però in questo col Sig. Broedersen, che quasi di questo solo Opuscolo ha fatto uso per mostrar S. Tomaso al suo sentimento uniforme.

Non ostante tutte le finora riferite dottrine si vuole, che S. Tomaso stia per l'opposta sentenza, e che così abbia stabilito nella sua Questione [2.2.] settantesima ottava <sup>(58)</sup>. Ciò udendo ognun crederebbe, che il Santo in quella il punto or controverso proponesse, ed esaminasse; cioè se il prender da facoltosi discreto frutto cada in viziosa usura; e ognun crederebbe aver lui in essa dichiarato, e assolutamente deciso, che non solo sia usura l'esigget più dell'usato, dell'onesto, e del prescritto, ovvero l'esigget qualunque cose da chi nulla esigget si dee, ma generalmente il ritrarre ogni minimo frutto da capitali investiti, e ad uso, e con beneficio di chi che sia, e anche di persone ricchissime conceduti. La verità però è che tal dubbio né risolve, né propone. Come dunque sanno di qual sentenza in tal punto ci fosse?

Divide egli in quattro Articoli la sua questione <sup>(59)</sup>. Or che risulta da tutto ciò che in essi determina? e da ciò che determina parimente nella Questione decimaterza delle Disputate, dove il medesimo più strettamente raccolse? null'altro se non che è peccato l'usura; che facilmente si commette nel prestar danaro; e che chiunque la commette, nelle conseguenze cade di chi pecca contra al prossimo, e di chi lo spoglia, e l'altrui roba si usurpa. Ora in questo siam tutti perfettamente d'accordo. Chi ha scritto sopra l'impiego del danaro, ha professato, che [pag. 281.] *sceleraggine grande è l'usura, perché in vece di soccorrere il prossimo ne' suoi disastri, ne prende occasione di scorticarlo più al vivo*. Non sopra questo va ora la questione, cioè se sia peccato l'usura, ma si disputa se usura peccaminosa sia, quando con dar danari beneficio si fa al prossimo, e non danno, e quando da benestanti, che dimandano per far meglio i fatti loro, tenue si riceve, ed autenticato frutto.

Per intender la mente di S. Tomaso dove detesta l'usura, convien senza dubbio comprender bene, cosa intende per usura. Ma per comprendere negli Autori il significato delle parole, prima d'altro è necessario aver riguardo al lor tempo, e di quel tempo a i costumi, perché varia per necessità col variar de' costumi anche la significazione delle parole. A' tempi di S. Tomaso altra usura non era in corso che scelerata e crudele. Egli visse dal 1224 al 1274. Alberto magno, che visse appunto nel tempo stesso, sopra il

---

<sup>(58)</sup> 2. 2. q.78: *De peccato usurae*. In quattuor articulos divisa. *Summa Theologiae*, III, cit., pp. 509-516.

<sup>(59)</sup> 2. 2. q. 78.

Salmo 14 scrivendo, distinse usura d'usura, e usura di capitale: *usuram sortis, et usuram usurarum*. Usura di capitale dice ch'era, il prender trenta che solea farsi avendo dati venti: *Una sortis, quando aliquis pro viginti accipit triginta*, ch'era un cinquanta per cento. Né questi eccessi solamente in Italia infierivano. In quel tempo appunto se ne lagnò S. Luigi in un Editto. *Intelleximus quod Lombardi, et Caorcini, ac etiam plures alii alienigenae usurarii, in regno nostro publice super pignoribus mutuunt ad usuram, habentes ad hoc domos et mansiones specialiter deputatas; quarum extorsione usurarum valde depauperant regnum nostrum*. Arrivavano a impoverire il Regno. Fu in quel secolo, che il Concilio Lateranese IV decretò contra gli Ebrei, quali così *smoderate usure estorqueano, che in breve le facultà esaurivano*. Allora fu che scrisse S. Brunone: [ad Levit. p. 105.] *saepe vidimus parva pecunia mutuata totam subito pauperum substantiam devorari*. L'anno 1245 abbiamo dal Concilio Lionese primo, come *usurarum vorago multas Ecclesias destruxerat*. Però nell'antior secolo avea detto il Lateranese secondo, *insatiabilem foeneratorum rapacitatem damnamus*. Quinci nacquero gli orribili castighi decretati a tal delitto, specialmente ne' Sinodi: da essi soli si potrebbe con sicurezza arguire di quanto nefanda avidità si parlasse quando si condannava in que' tempi l'usura. Il prestare a usura ricevendo pegni, era mestiere pubblicamente esercitato, appunto come or si fa da' Monti di pietà; ma con questa differenza, che dove ora si fa pagar due, tre, quattro, allora 20, 30, 40, e quanto più si potea, secondo che stringeva il bisogno, sopra chiunque implorava aiuto di moneta estorqueasi. Il nome, che a costoro più frequentemente si dava, l'abbiamo anche nell'Opuscolo di S. Tomaso: [cap. 17.] *dicuntur Causini*. Venne tal nome dalla Città di Cahors; di ciò, e per molt'altre belle notizie veggasi la dotta Dissertazione [Ant. med aev. Diss. 17] del Sig. Proposto Muratori in questa materia.

Qual meraviglia però se S. Tomaso ancora contra tale iniquità dottamente scrisse? quanto in tal proposito scrisse, tutto a quell'usura dee riferirsi: né si può mai con verità trasportare i suoi documenti a moderni contratti, de' quali or si parla, e che sono essenzialmente diversi. Vera cosa è ch'ei non gli eccettudò, e che di essi non fece parola. Ma come dovea egli far menzione di ciò che non v'era, e non si conoscea? e come potea immaginarsi, che dugent'anni dopo fossero con nuova invenzione per nascere i Monti di pietà, per li quali soccorrendosi al publico bisogno, i publici usurai si abolissero, e uso si introducesse anche fra particolari di dar moneta a condizioni sì oneste, che maggior'utile di chi dà abbia d'ordinario colui che riceve?

Nel primo articolo si ferma, che *accipere usuram pro pecunia mutuata sit peccatum* <sup>(60)</sup>. Com'egli, e tutto il Mondo allora intendeva non c'è chi dis-

(60) 2. 2. q.78 ar.1 in corp. *Summa Theologiae*, III, cit., p. 510. Il testo, in realtà, suona: « (...) accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se iniustum », ma il senso, evidentemente, non cambia.

sentire, o dubitarne possa, perché *accipere usuram* volea dire prendere un eccesso: né poteva egli limitando aggiungere, *quando ciò che si prende non sia così moderato, e così tenue che preponderi il vantaggio di chi lo corrisponde*; perché i Caorsini, e i Lombardi, e i Toscani in tal modo non prestavan mai, e di tal costume non c'era per anco idea. Saggio consiglio fu però in quel tempo metter senz'altro in sommo orrore tal professione, e specular argomentanti per biasimar tal costumanza generalmente. L'autorità, sopra cui fondò la sua asserzione è quella dell'Esodo. *Sed contra est quod dicitur, Si pecuniam mutuam dederis populo meo Pauperi nec usuris Opprimes*: con che mostra, che tacitamente intendea de' poveri anch'egli, e intendea di chi con l'usura opprime. Perciò ben disse, che dovendo noi aver tutti in luogo di prossimi, e di fratelli, non si può far con niuno usura, che aggravi e nuoccia, nel modo che gli Ebrei faceano. Nelle Questioni Disputate adduce per ragione anche il detto di S. Gregorio Nisseno, potersi l'usura chiamar *furto ed omicidio*. Di quell'usura intendea adunque, ch'è molesta al prossimo, e talmente nociva, che si può equiparare al furto, ed all'omicidio; e non mai di contratti, che giovano, e si bramano ancor più da chi riceve, che da chi dà.

Nel secondo articolo si sventa la furberia di chi dando danari a persone, quali o perché dimandavano per sostentarsi, o perché per qualche ragione dovean'esser soccorse gratuitamente, professava di poterne esigger frutto, atteso che nol dimandava in danari, ma in cose equivalenti. Decidesi però, che *omne illud pro pecunia habetur, cuius pretium potest pecunia mensurari*. Ricordiamci sempre, che anco tal equivalenza si esiggea con quella misura, secondo la quale correa l'usura in que' tempi. E qui dove insegna, che [ar.2.ad 1.] *qui mutuuum dat, potest obsque peccato in pactum deducere cum eo, qui mutuuum accipit, recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid quod debet habere* <sup>(61)</sup>.

Nell'articolo terzo statuisce che non c'è debito di restituire *quicquid de pecunia usuraria aliquis lucratus fuerit* <sup>(62)</sup>. Si noti qui bene il suo parlare: *si talia fuerint per usuram extorta: si quis domum alterius vel agrum per usuram extorsisset*: dove traluce, che l'abituale sua supposizione nel parlar d'usura era sempre, che fosse cosa violenta, amara, e nociva. Determina nel quarto, che non sia peccato il prendere a usura, perché chi prendea da que' Caorsini, non consentiva al lor peccato, ma si serviva di essi: [ar. 4. ad 1.] *non consentit in peccatum usurarii, sed utitur eo* <sup>(63)</sup>.

Queste son le massime nella Questione 78 da S. Tomaso esposte, e fissate, alle quali volentieri ognun si conforma. Ma si avverte, che non come le massime son concesse da tutti anco le ragioni, e ammesse le risposte, che si davano alle proposte difficoltà. Alcune di queste patiscono molta oppo-

---

<sup>(61)</sup> q. 78. *Summa Theologiae*, III, cit., p. 512.

<sup>(62)</sup> Ivi, p. 514.

<sup>(63)</sup> Ivi, p. 515.

sizione, ma in ogni caso necessarie non sono, per comprovare quanto da lui si conchiude e si stabilisce. Correano tali argomenti in quel tempo per le speculazioni di buoni Religiosi, che desideravano per ogni via di mettere in obbrobrio, e di levare ogni difesa all'infamia dell'usura, qual distruggea le famiglie, e disertava i paesi. Gli riferisce anch'egli come dottrine del secolo. Al presente malamente potrebbe ammettersi, che la moneta si debba porre nell'istessa categoria del vino, e dell'altre cose, che nell'uso distruggonsi, come si ha anche [qu.7.ar.19.] nel Quodlibet terzo <sup>(64)</sup>, poich'essa usandosi da chi la riceve, non si distrugge altramente, ma resta in altra mano, e si commuta con ciò ch'altri acquista. Non si ammetterebbe che della moneta non si dia usufrutto, come non si dà del pane e del vino. Anche i chiosatori del gius Canonico hanno riconosciuto, [ad Decr. l.3. t.21. c.8.] come questa è diversa spezie, e che di essa *utilitatis causa constituitur ususfructus vel quasi ususfructus*. In fatti si può senza difficoltà legare ciò che si ritrae dall'uso d'un capitale. Perciò non si verifica che non si possa considerar divisamente il danaro, e l'uso di esso, e farsi rendere il danaro, e pagarne discretamente l'uso, non essendo questo un farsi pagare ciò che non è, ma un beneficio che veramente è, e che stabilmente rimane a chi per cagion d'esempio con quel danaro comperò una tenuta, o una casa. Non si verifica che questo sia un render l'istessa cosa due volte, come farebbe chi due prezzi esiggesse del vino, separatamente vendendo il vino, e l'uso di esso, perché la somma non si vende altramente, ma si dà perché sia resa senza verun' accrescimento, o prezzo, né altro si fa pagare, che il beneficio dell'uso, e il danno della privazione. Non si verifica, che si trasporti il dominio, se per trasportare s'intende privarne uno, e darlo all'altro: diamo, che chi dà conferisca dominio anche a chi riceve, ma certamente non si priva del suo, perché resta sempre padrone di quel capitale, onde lo può sempre vendere, e donare. Allora dunque, come disse Seneca, [De Benefi. 1.7. c.6.] *uterque eiusdem rei Dominus est: quomodo quia alter rei Dominus est, alter usus*. Non osta che chi la tiene debba renderla se gli venisse rubata, poichè la cura di custodirla non può rimanere a chi non l'ha più in mano. Primo autore del derivar ragione del trasporto di dominio si tien che fosse Alessandro di Hales, che fiorì poco prima di S. Tomaso. Si consideri bene, come non si tratta qui che di vario modo d'esprimere. Chi dà una somma, ne conferisce dominio, nol trasferisce, perché il suo di proprietà gli riman sempre, e concede il dominio utile, non il diretto. C'è chi vorrebbe appoggiare a S. Tomaso anche la nuova sottigliezza non mai pensata da lui, che chi dà a interesse ritien dominio *ad rem*, ma non *in re*. Questa bizzarra divisione, e questa spezie di dominio *ad rem* nella Giurisprudenza non si è più intesa. *Jus ad rem* si potrebbe dire, ma che vorrà dire dominio *ad rem*?

---

(64) DIVI THOMAE AQUINATIS Opera, Venetiis MDCCLI, Tomus Decimus septimus, Quaestiones Quodlibetales. Quaest. VII, ar. 19: *Utrum quis reddere teneatur quod ex usura lucratus est*, p. 288.

se quel capitale resta così mio, che lo posso vendere, e donare, la proposizione sarà vera con *in*, con *ad*, e con tutte le proposizioni della Grammatica. Che S. Tomaso riferì le sudette risposte come speculazioni d'altri, e non sue, appare, perché all'argomento desunto dalla parabola altro non risponde, se non che vi si parla metaforicamente, dal che par si deduca non doversi far conto del senso letterale; là dov'egli insegna nella Prima Parte della Somma, che dal solo letterale *potest trahi argumentum, non autem ex his quae secundum allegoriam dicuntur*. Alla ragion dell'essersi concessa a' Giudei l'usura con gli estranei, si risponde, che fu permessa *ad maius malum vitandum propter avaritiam cui dediti erant*: laddov'egli più volte insegna, come ciò ch'è male per la divina legge, non si permise mai con veruno, ed esser fra que' precetti, [1.2.q.100.ar.3. in corp.] *quae sunt scripta in ratione naturali, quod homo nulli debet malefacere* <sup>(65)</sup>. All'obiezione, che si permisero dalle leggi civili le usure, si risponde, che si permisero *ne impedirentur utilitates multorum*: ma egli insegnò più volte, che appunto allora le leggi son giuste, [1.2.q.96.ar.4.] *quando ordinantur ad bonum commune* <sup>(66)</sup>; e che qualunque decreto [qu.90.ar.2. in corp.] *non habet rationem legis nisi secundum ordinem ad bonum commune* <sup>(67)</sup>. A quella, ch'è lecito esigger mercede di favore, cui uom non è tenuto, si risponde, che *recompensatur secundum aequalitatem iustitiae, si tantum ei reddatum quantum mutuavit*; il che si passi per la somma ricevuta, benché il rendere non si possa mai dir ricompensa; ma che diremo dell'uso a suo vantaggio fatto del capitale altrui, e del dubio, e travaglio a cui dando fuori ciò che avea in cassa, si espone?

Accordasi poi, che si può dare a prezzo anche l'uso della moneta, quando si dà in modo, che venga adoprata come sta e giace, e venga restituita l'istessa, come se si desse per metterla *loco pignoris*. Con questo pare non lontano dall'accordar che si possa, anche quando si dà a chi l'impiega; perché l'impiegarla non è consumarla, né perderla, e perché in ogni modo dee sempre restituirsi l'istessa somma, e il valore istesso. Nell'ultimo articolo si esenta di peccato chi prende danari a usura; con che parrebbe avvicinarsi a esentarne anche chi gli dà, perché se il dargli fosse sempre peccato come nol sarebbe anche il dare a tal peccato occasione, e motivo? Vero è, che non pecca chi si vale dell'altrui peccato a bene, ma s'intende di quel peccato, in cui non si abbia in verun modo parte. Fra le ragioni per detestare ogni usura si adduce ancora nell'Opuscolo, che l'usuriere fonda la soprabbondanza pretesa nel tempo; [cap. 4.] *tempus autem commune est, nec est propria possessio alicuius*: la qual risposta ben si conosce non di lui, ma di quell'età.

---

<sup>(65)</sup> *Summa Theologiae*, II, cit., p. 679.

<sup>(66)</sup> *Ivi*, p. 651.

<sup>(67)</sup> *Ivi*, p. 612.

Comunque però sia di queste soluzioni, e di queste ragioni, non in esse consiste la sentenza di S. Tomaso, ma nelle massime sopra esposte. Anche pe' Canoni dottrina è comune, non esser necessario, che siano valide e vere tutte le ragioni addottene. Egli fece come osservò che avea fatto Aristotele. [P.I.q.48.ar.1.ad.1.] *Consuevit Aristoteles ponere exempla, quae probabilia erant suo tempore.* Le massime in ristretto si riducono a determinare per atroce peccato l'usura; e tal senza dubbio era quella di cui parlava. In tutta la questione non fece uso a suo favore del detto *Mutuum date nihil inde sperantes*, anzi lo spiegò diversamente; dal che si vede quanto dall'opinione avversaria, e da i fondamenti loro fosse lontano. Avvertasi ancora, ch'egli né in essa, né altre menzion fece della strana ragione desunta della sterilità de' metalli, e della moneta, della quale gli avversarj fanno tanta pompa, e che con inganno vien da alcuni attribuita a lui. Così a lui fu attribuita dal Gaitte la seguente definizione dell'usura: *est pretium pro usu rei mutuo datae, quae usum non habet*, quale da S. Tomaso non si sognò mai, e malamente alcuni Cattolici in fede del Gaitte come di S. Tomaso l'addussero. Ma dirò in oltre, che lodevoli si posson dire le sopradette ragioni ancora, quando si considera a che tendono, e a che si riferiscono. Trattavasi di abolire, e di rendere inescusabile la scelerata costumanza di que' tempi, ne' quali si arrivava a far rendere trenta scudi a quel misero, che n'avea ricevuto venti. È però necessario valersi qui dell'insegnamento del nostro Maestro, e farne uso per ben'intender lui stesso: [1.2.q.96.ar.6.] *magis est attendendum ad causam quae movet legislatorum, quam ad ipsa verba.* Né mancò anche in quell'età chi come noi lo intendesse. Ecco ciò che scrisse il Padre Nicolò da Osimo Francescano nel suo Supplemento. [Suppl. ad Maest. c.809.] *Ista ratio faceret, quod pro pecunia mutuata non liceret aliquid accipere; cuius tamen omnes, et ipse Thomas, tenent contrarium.* L'Università di Colonia in corpo l'anno 1638 diede fuori il libro, *Sacra Theologia iuxta methodum et mentem S. Thomae*, e vi registrò come di lui insegnamento: [2.2. tract. 11. disp. 12.] *licite consignas mercatori pecuniam, ut hic quotannis certum pendat lucrum parvum pro incerto magno, deque sortis indemnitate assureret.*

Chi potrà dubitare, che non tenesse S. Tomaso il contrario di ciò, che in oggi dagli avversarj si tiene, se si farà studiosamente a considerare tutto il complesso delle sue dottrine, e quanto si accordino tutte col pubblico beneficio, e con la ragione? chi potrà credere, che se in oggi visse, potesse stimare peccaminosi e scelerati i moderni contratti all'una parte, e all'altra giovevoli, e da' Governi ammessi, e praticati, quell'incomparabil Teologo, che insegnò esser giusto il dar ricompensa al beneficio del Mutuo; doversi nell'amicizia dell'Utile ragguagliar le parti; dover chi riceve compensar con l'utilità l'altrui privazione; e poter chi mutua patteggiar compensar del danno, inevitabile in chi di considerabili somme si priva. Quell'ammirabil Maestro, che insegnò, doversi nella Scrittura, e però nella parabola ancora riguardar più che altro il senso letterale; le voci *mutuum*, e *mutuare* non aver nelle sacre carte il moderno significato; per Mutuo intendersi

molte volte il vero e puro prestito, e perciò dirsi che nulla si dee ricavare dal Mutuo; la regola quanto all'usura appartenere a precetti Giudiziali; e i precetti giudiziali dipendere dalle varie umane istituzioni, non essendo più in vigore i Giudaici: che insegnò la materia de' contratti, e lo stabilire in essi uguaglianza spettare a' Principi; e le leggi de' Principi obligare in coscienza, ed esser giuste, allorché si adattano al ben comune, ed alla ragione. Che insegnò, *usura* prendersi anche nella Scrittura talvolta in buona parte per onesto frutto; quando si dà gratuitamente, esser liberalità, e quando per mercede di danaro, o d'altro, spettare a equità, ed a giustizia; il convenevol fine ne' mutui esser l'utilità, e necessità della vita umana; e quando si dice gratuito essere il mutuo di sua natura, intendersi del vero, e puro prestito. Che insegnò, come alcune usure (s'intende discreti pro e frutti) anco nella Scrittura si dicon lecite, perché basta ci sia giusto titolo, cioè qualche buona ragione d'esiggere, e come tra queste basta il dubbio di vessazione, o il pericolo; come si può dal padron della cosa venderne anche l'uso a prezzo; come è lecito dar 100 lire per averne dieci ogn'anno in vita, e come per formare peccaminosa usura, bisogna offendere la carità del prossimo, vuol dire fargli danno in vece di beneficio. Quel general Maestro, che insegnò finalmente doversi computare fra i leciti contratti, insieme con la compera, e con la locazione il *Mutuo* fatto [1.2.q.105.ar.3.] *cum recompensatione utilitatis*; s'intende sempre con modo proporzionato e modesto.

Chiunque esente da spirito di partito, e da troppa stima di se stesso, e da forza d'impegno e di prevenzone, sarà mosso da vero zelo, e da amor di verità, e da premura della Cristiana tranquillità, e della pace delle coscienze, è supplicato per carità ad esaminar tutto, a ponderare, a connettere. Dica poi con Cristiana sincerità, che S. Tomaso nella presente costituzion di cose, e ridotto il Mondo com'ora è, fosse per giudicar peccato il giovare al prossimo con dargli somme a discretissimo frutto. Veggano que' dotti ed insigni Padri Domenicani, che mi hanno significato, come *sarebbero con me, se non fossero legati da S. Tomaso*, quanto valida sia tal difficoltà. Non sia supplico, chi dispregzi queste osservazioni per la tenuità, e poca autorità di chi parla, perché potrebbe darsi, che il Signor'Iddio si compiacesse talvolta di fare come Sansone, che riportò vittoria con una mascella d'asino. Che se errori gli son caduti dalla penna, pregiudichino questi a lui, ed al suo credito, ma non alla materia, né alla sentenza; e supplisca alla sua debolezza la somma penetrazione de' Soggetti dottissimi, a quali pienamente egli si rimette.